

sezioni unite civili; sentenza 22 luglio 2015, n. 15350; Pres. Rovelli, Est. Salmè, P.M. Apice (concl. diff.); Massaro e altri (Avv. De Magistris) c. Soc. UnipolSai assicurazioni (Avv. Vitolo, Rodolfi, Martini) e altro. Conferma App. Torino 16 marzo 2007

Author(s): Alessandro Palmieri, Roberto Pardolesi, Roberto Caso and Roberto Simone

Source: *Il Foro Italiano*, Vol. 138, No. 9 (SETTEMBRE 2015), pp. 2681/2682-2707/2708

Published by: Società Editrice Il Foro Italiano ARL

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/44875500>

Accessed: 31-08-2023 17:20 +00:00

---

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [support@jstor.org](mailto:support@jstor.org).

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



JSTOR

*Società Editrice Il Foro Italiano ARL* is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Il Foro Italiano*

costituire la vera sanzione della cattiva gestione nei confronti degli enti e dei loro amministratori).

7. - I controlli della Corte dei conti sulle autonomie regionali e locali sono a un bivio. Si tratta di capire se verrà preferita la «via breve» dei controlli-provvedimenti «imperativi» e «cogeniti», con le implicazioni di cui appena s'è detto, o non si intenderà seguire, come in tutti gli ordinamenti a base autonomistica, talune regole che, fermo restando il rispetto degli obiettivi comuni a tutte le componenti, prevedano controlli che garantiscano ciascuna componente circa i comportamenti delle altre in relazione al raggiungimento di quegli obiettivi e, a questo scopo, siano dotati di meccanismi stringenti per impedire il verificarsi o l'aggravarsi delle situazioni pregiudizievoli. Si tratta di controlli dotati non già di effetti impeditivi (come il controllo preventivo di legittimità e le specie di controlli che tentano di ripetere il modello), ma della forza persuasiva delle analisi e degli «avvisi» imparziali agli organi della rappresentanza (i governi e le assemblee elettive), che vengono responsabilizzati ad assumere iniziative congruenti con la necessità di ripristinare la regolarità degli andamenti o delle gestioni (Corte cost. 29/95, cit. nella nota redazionale); con l'*extrema ratio* dell'esercizio di poteri sostitutivi del governo centrale, quale responsabile dell'unità dell'ordinamento, nei confronti degli enti devianti (fatte salve, ovviamente, le difese in giudizio degli enti nei confronti di tali poteri, che sono, però, dell'amministrazione e non dell'organo esterno di controllo).

Le tendenze, al momento, sono contraddittorie. Da un lato, i controlli successivi sui risultati delle gestioni restano al centro dell'evoluzione impressa alla Corte dei conti dalle norme che ne aggiornarono, nel 1994, lo statuto preconstituzionale: in effetti, essi producono documenti di ampio respiro (basti pensare alle relazioni annuali sui rendiconti generali dello Stato e delle regioni o all'annuale rapporto sugli strumenti di coordinamento della finanza pubblica), seguiti, però, da un limitato numero di approfondimenti *in corpore vili* delle singole amministrazioni. Da un altro lato, la corte va potenziando il ruolo di «osservatore indipendente» delle finanze pubbliche nazionali, garante del rispetto, da parte di tutte le componenti del sistema, della correttezza dei conti pubblici, per finalità conoscitive-informative anche delle autorità di governo europee (v., ad esempio, l'art. 30 l. 161/14, legge europea 2013 *bis*, che richiede alla Corte dei conti di verificare — in attuazione di clausole del Six pack contenute nella direttiva 2011/85 sui c.d. «quadri di bilancio» e nel regolamento 473/2013 sul monitoraggio dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri dell'eurozona — «la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio» di tutte le pubbliche amministrazioni): continua, quindi, ad essere incentivata la «finanziarizzazione» dei controlli. Da un altro lato ancora, vi sono norme che ampliano l'area delle verifiche a carattere finanziario-contabile rimesse alla corte (in particolare, sugli enti locali) e le muniscono di esiti provvedimentali, con conseguente impugnabilità dei relativi atti in sede giurisdizionale (davanti al giudice amministrativo o davanti alle sezioni riunite giurisdizionali della stessa corte: v., in tale ultimo senso, Cass., ord. 13 marzo 2014, n. 5805, *ibid.*: donde una sorta di «giurisdizionalizzazione» (o, se si preferisce, di «sbocco giudiziario») dei controlli, che oblitera la loro vocazione ausiliaria e li trasferisce su di un piano — tutt'affatto diverso da quello «referente» del modello di controllo tracciato dall'art. 100, 2° comma, Cost. — di relazioni conflittuali e oppositive fra corte e amministrazioni.

È probabile che tutte queste modalità (e correlati esiti) di controllo possano coesistere, onde spetterà alla Corte dei conti di individuare il miglior equilibrio fra di esse ed evitare, attraverso la programmazione delle sue attività di controllo e delle risorse di cui dispone, il sacrificio di alcune a beneficio di altre. Può anche darsi, invece, che i controlli contabili di legittimità e regolarità prendano il sopravvento, non foss'altro perché da condurre non «a campione», come i controlli sulla gestione finanziaria, ma — come detto — «a tappeto» (sugli oltre 8.000 enti territoriali), impegnando, quindi, la gran parte delle strutture e delle forze di cui la corte dispone; ma, in tal caso, questa finirà per abbandonare ad altre autorità (ovviamente non munite delle sue garanzie costituzionali di indipendenza) il controllo sui risultati delle gestioni pubbliche.

GAETANO D'AURIA

IL FORO ITALIANO — 2015.

**CORTE DI CASSAZIONE**; sezioni unite civili; sentenza 22 luglio 2015, n. 15350; Pres. ROVELLI, Est. SALMÈ, P.M. APICE (concl. diff.); Massaro e altri (AVV. DE MAGISTRIS) c. Soc. UnipolSai assicurazioni (AVV. VITOLO, RODOLFI, MARTINI) e altro. *Conferma App. Torino 16 marzo 2007.*

**Danni in materia civile — Danno non patrimoniale — Danno da morte immediata — Risarcibilità «iure hereditatis» — Esclusione** (Cod. civ., art. 2059).

*La morte immediata non dà luogo a risarcimento del danno iure hereditatis.* (1)

*Svolgimento del processo.* — Con atto di citazione dell'11 aprile 2002 Francesco Massaro e Antonietta Antonelli, Maria e Giuseppina Massaro, rispettivamente genitori e sorelle di Antonio Massaro, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cuneo Luciano D'Urso e la Unipol assicurazioni chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del congiunto avvenuta a causa della collisione frontale tra l'auto Fiat Punto, di proprietà di Francesco Massaro e condotta dal figlio Antonio, e l'auto Renault Espace, condotta dal D'Urso, che procedeva in senso opposto, fuori dal centro abitato, sulla strada provinciale Busca-Caraglio. Gli attori hanno sostenuto che l'incidente era avvenuto per esclusiva responsabilità del D'Urso, che aveva effettuato la svolta a sinistra per immettersi in un'area privata senza concedere la dovuta precedenza all'auto che marciava in senso opposto e che, nonostante che il conducente, poi deceduto, avesse frenato e si fosse spostato sulla sua destra, non aveva potuto evitare l'urto.

Si è costituita in giudizio solo la Unipol assicurazioni, eccependo che la responsabilità era esclusivamente del Massaro, che marciava a velocità eccessiva in centro abitato e non indossava cinture di sicurezza e, in via subordinata, sostenendo che doveva ritenersi la pari responsabilità concorrente dei conducenti. La convenuta ha anche contestato l'entità del risarcimento richiesto, sia con riferimento al danno biologico *iure hereditatis* che al danno esistenziale familiare e al danno morale.

Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 1° dicembre 2003, dichiarata la concorrente responsabilità del D'Urso per il settanta per cento e del Massaro per il trenta per cento, rigettata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali futuri e del danno biologico *iure hereditatis*, ha determinato in euro 63.579,55 il risarcimento dovuto ad Antonio Massaro, in euro 59.430,19 quello dovuto ad Antonietta Antonelli e in euro 11.886,04 quello dovuto a ognuna delle sorelle, Maria e Giuseppina Massaro.

La Corte d'appello di Torino, confermato il concorso di responsabilità dei conducenti, ha ridimensionato quella del Massaro, determinandola nel venti per cento, valutando come ben più grave quella dell'investitore che aveva effettuato una svolta a sinistra senza dare la precedenza al veicolo che procedeva in senso opposto e invadendone la corsia di marcia, come emergeva dalla testimonianza di un passeggero dell'auto che seguiva quella condotta dalla vittima. Ha inoltre osservato che non poteva essere accolta la richiesta di nuova c.t.u. basata sulla critica di quella già effettuata in primo grado, perché basata sull'applicazione di parametri teorici, perché anche un altro c.t.u. non avrebbe potuto che applicare parametri generali per la valutazione dei fatti accertati. Ha inoltre rilevato che dalla certificazione rilasciata dal comune di Caraglio risultava che il luogo dello scontro era posto fuori dal centro abitato e che, pertanto, il limite di velocità generale era quello di 90 km orari, mentre il c.t.u., sulla base delle tracce di frenata lasciate dall'auto del Massaro e degli effetti dell'urto della stessa con un terzo veicolo in sosta, aveva calcolato che la velocità dell'auto della vittima era di circa 120 km quando il conducente si era avveduto dell'ostacolo sulla sua traiettoria e di circa 103 km orari al momento dell'impatto. Comunque tale velocità non era adat-

ta alle concrete condizioni dei luoghi in considerazione del fatto che la strada provinciale era fiancheggiata da abitazioni. Infine, la corte territoriale ha concluso affermando che, anche a ritenere che se il Massaro avesse rispettato il limite di velocità dei 90 km orari, a causa della repentinità della manovra di svolta a sinistra del D'Urso, non avrebbe potuto evitare lo scontro, pur essendo vero che la minore velocità avrebbe reso meno drammatiche le conseguenze dell'urto.

Quanto alla liquidazione dei danni la corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali futuri dei genitori della vittima, rilevando che dalle testimonianze raccolte era emerso che Antonio Massaro viveva con i genitori e che versava una somma di lire 1.500.000 mensili, ma che non era provato che gli stessi fossero in condizioni economiche tali da dover essere mantenuti, e, quindi, ben poteva ritenersi che tale somma fosse destinata a coprire esclusivamente le spese del proprio mantenimento.

È stato anche confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico *iure hereditatis*, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale di questa corte, espressamente richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui gli eredi possono chiedere solo il riconoscimento, *pro quota*, dei diritti entrati nel patrimonio del *de cuius* e quindi, nel caso di morte che si verifica immediatamente o a breve distanza di tempo dalla lesione, possono ottenere solo il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute della vittima, ma non quello per la lesione del diverso bene giuridico della vita, che, per il definitivo contestuale venir meno del soggetto, non entra nel suo patrimonio e può ricevere tutela solo in sede penale.

Infine, la corte territoriale ha respinto la censura secondo la quale il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno esistenziale, rilevando che invece tale richiesta era stata esaminata e accolta (pag. 13 della sentenza di primo grado) anche se il danno era stato liquidato equitativamente in modo complessivo, insieme ad altre voci di danno non patrimoniale.

Francesco Massaro e Antonietta Antonelli, Maria e Giuseppina Massaro ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino sulla base di sette motivi.

Il D'Urso e la Unipol non hanno svolto attività difensiva.

La terza sezione civile, in esito alla discussione fissata per l'udienza del 22 gennaio 2014, con ordinanza del 4 marzo 2014, n. 5056 (*Foro it.*, 2014, I, 719) pronunciata a seguito di riconvocazione del collegio, ha rimesso gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, avendo rilevato l'esistenza di un contrasto consapevole tra la sentenza 23 gennaio 2014, n. 1361, (*ibid.*), che ha ammesso la risarcibilità, *iure hereditatis*, del danno derivante da perdita della vita verificatasi immediatamente dopo le lesioni riportate in un incidente stradale, e il precedente contrario e costante orientamento, risalente alla sentenza delle sezioni unite n. 3475 del 1925 (*id.*, 1926, I, 328), che ha anche trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 (*id.*, 1994, I, 3297) e in decisioni delle sezioni unite (da ultimo, la 26972/08, *id.*, Rep. 2008, voce *Danni civili*, n. 272), che hanno negato tale risarcibilità. L'ordinanza aggiunge che la questione di cui si tratta dovrebbe anche considerarsi di particolare importanza.

In data 31 maggio 2014 i ricorrenti hanno presentato memoria. La Unipol ha conferito procura speciale per la discussione.

**Motivi della decisione.** — 1. - Con il primo motivo, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 1227, 2043 e 2056 c.c. e vizio di motivazione, i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per avere ritenuto il concorso di responsabilità del Massaro, invece che quella esclusiva del D'Urso, sulla base di una motivazione relativa al superamento della velocità massima da parte del Massaro non adeguata né sorretta da accertamenti tecnici corretti, in conseguenza del rigetto, altrettanto immotivato, della richiesta di

nuova c.t.u. Rilevano anche la contraddizione tra l'affermazione che la repentinità della manovra di svolta a sinistra avrebbe reso inevitabile lo scontro pure se la velocità della vittima fosse rimasta nei limiti legali e il rilievo secondo cui in tal caso le conseguenze del sinistro sarebbero state meno disastrose.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che, violando l'art. 154 cod. strada, la corte territoriale, nell'affermare il concorso di responsabilità invece che la responsabilità esclusiva del D'Urso, non abbia dato adeguato rilievo alla condotta dello stesso, che aveva omesso di accertarsi che la manovra di svolta a sinistra potesse essere effettuata senza creare intralcio o pericolo, segnalandola tempestivamente.

I motivi non sono fondati.

La corte territoriale ha fornito puntuale motivazione del giudizio di fatto relativo alla dinamica dell'incidente indicando le fonti del proprio convincimento, comprensivo del diverso apprezzamento del grado della concorrente responsabilità della vittima. Ha altresì indicato la ragione del rigetto della richiesta di nuova c.t.u., basata sulla critica dell'utilizzazione di parametri teorici da parte del c.t. nominato dal tribunale che non era idonea a giustificare il ricorso a un'ulteriore c.t.u. Le argomentazioni della corte territoriale sono logiche e sufficienti e pertanto non giustificano alcuna censura in questa sede.

2. - Deducendo la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 2043 e 2697 c.c., i ricorrenti, con il terzo motivo, censurano la sentenza impugnata per avere negato il risarcimento del danno patrimoniale lamentato da Francesco Massaro e Antonietta Antonelli nonostante che fosse stata acquisita la prova della convivenza di Antonio Massaro con i genitori e il suo contributo mensile di lire 1.500.000, che avrebbe potuto continuare, in considerazione dell'età della vittima (trentuno anni) e dei genitori stessi, per almeno un quinquennio. Lamentano, inoltre, con il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e 2727, 2720 c.c.) che, invece di porre a fondamento della decisione le prove raccolte, il giudice del merito si sia basato sulla mera presunzione che i versamenti mensili avessero la funzione di far fronte alle proprie spese di vitto e alloggio.

Il motivo non è fondato. La presunzione utilizzata dalla corte territoriale per affermare che i versamenti mensili da parte del figlio convivente non avevano la funzione di contribuire al mantenimento dei genitori, ma quella di far fronte alle spese per il proprio mantenimento è corretta, essendo basata sulla mancanza di prova dell'insufficienza economica dei genitori, e non merita la critica, peraltro del tutto apodittica e generica, dei ricorrenti.

3. - Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli art. 32 Cost. e 2043 c.c. Criticano la sentenza impugnata per aver escluso il risarcimento, richiesto *iure hereditatis*, del danno biologico per la morte del congiunto seguita immediatamente dopo la lesione subita a causa dello scontro, non ritenendo condivisibile la netta distinzione fra il bene della salute e il bene della vita, tutelati l'uno dall'art. 32 e l'altro dall'art. 2 Cost. e quindi compresi nella tutela risarcitoria atipica apprestata dall'art. 2043 c.c. Denunciano la contraddizione tra l'ammissione del risarcimento a favore degli eredi per il danno meno grave derivante dalla perdita della salute e la negazione di tale risarcimento per il danno ben più grave derivante dalla perdita della vita dalla quale, indipendentemente dal venir meno del soggetto, non può che derivare un danno risarcibile. D'altra parte, tra la lesione e la morte esisterebbe sempre un sia pur impercettibile spazio temporale e quindi non esisterebbe giustificazione logica tra ammettere il risarcimento nel caso in cui tale spazio è ampio e negarlo quando è minimo.

3.1. - L'ordinanza della terza sezione, con la quale è stato segnalato il contrasto consapevole tra la sentenza n. 1361 del 2014, cit., e il precedente costante e risalente orientamento, individua la questione rimessa all'esame di queste sezioni unite nella risarcibilità o meno *iure hereditatis* del danno da

perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito.

Esulano quindi dal tema che formerà oggetto della presente decisione le questioni relative al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni. Con riferimento a tale situazione, infatti, non c'è alcun contrasto nella giurisprudenza di questa corte (che prende le mosse dalla sentenza delle sezioni unite del 22 dicembre 1925, cit., alla quale di seguito si farà più ampio riferimento) sul diritto *iure hereditatis* al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli eredi.

L'unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con «mera sintesi descrittiva» (Cass. n. 26972 del 2008, cit.), è indicato come «danno biologico terminale» (Cass. n. 11169 del 1994, *id.*, 1995, I, 1852; n. 12299 del 1995, *id.*, 1996, I, 3108; n. 4991 del 1996, *ibid.*, 3107; n. 1704 del 1997, *id.*, Rep. 1997, voce cit., n. 182; n. 24 del 2002, *id.*, Rep. 2002, voce cit., n. 216; n. 3728 del 2002, *ibid.*, n. 217; n. 7632 del 2003, *id.*, 2003, I, 2681; n. 9620 del 2003, *id.*, Rep. 2004, voce cit., n. 245; n. 11003 del 2003, *id.*, Rep. 2003, voce cit., n. 356; n. 18305 del 2003, *id.*, Rep. 2004, voce cit., n. 246; n. 4754 del 2004, *ibid.*, n. 257; n. 3549 del 2004, *ibid.*, n. 302; n. 1877 del 2006, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 301; n. 9959 del 2006, *ibid.*, n. 308; n. 18163 del 2007, *id.*, Rep. 2008, voce cit., n. 334; n. 21976 del 2007, *id.*, Rep. 2007, voce cit., n. 258; n. 1072 del 2011, *id.*, Rep. 2011, voce cit., n. 245) — liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011, *id.*, 2011, I, 2274), ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno — e, da altro orientamento, è classificato come danno «catastrofale» (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella coscienza attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni). Il danno «catastrofale», inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, *id.*, Rep. 2009, voce cit., n. 313; n. 3357 del 2010, *id.*, Rep. 2010, voce cit., n. 281; n. 8630 del 2010, non massimata; n. 13672 del 2010, *id.*, Rep. 2010, voce cit., n. 283; n. 6754 del 2011, *id.*, 2011, I, 1035; n. 19133 del 2011, *id.*, Rep. 2012, voce cit., n. 200; n. 7126 del 2013, *id.*, Rep. 2013, voce cit., n. 178; n. 13537 del 2014, *id.*, 2014, I, 2470) e per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, *id.*, 2001, I, 3197; n. 3260 del 2007, *id.*, Rep. 2007, voce cit., n. 257; n. 26972 del 2008, cit.; n. 1072 del 2011, *id.*, Rep. 2011, voce cit., n. 245). Ma da tali incertezze non sembrano derivare differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perché, come già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l'utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale.

3.2. - Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno *iure hereditatis*. Tale orientamento risalente (Cass., sez. un., 22 dicembre 1925, n. 3475, cit.: «se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spontosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un soggetto di diritto») ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994, cit., e, come rilevato, anche nella più recente sentenza

delle sezioni unite n. 26972 del 2008, cit. (che ne ha tratto la conseguenza dell'impossibilità di una rimediazione della soluzione condivisa) e si è mantenuto costante nella giurisprudenza di questa corte (tra le più recenti, successivamente alla citata sentenza della Corte costituzionale: Cass. n. 11169 del 1994, cit.; n. 10628 del 1995, *id.*, Rep. 1996, voce cit., n. 152; n. 12299 del 1995, cit.; n. 4991 del 1996, cit.; n. 3592 del 1997, *id.*, Rep. 1997, voce cit., n. 183; n. 1704 del 1997, cit.; n. 9470 del 1997, *id.*, Rep. 1998, voce cit., n. 173; n. 11439 del 1997, *ibid.*, n. 172; n. 5136 del 1998, *ibid.*, n. 170; n. 6408 del 1998, non massimata; n. 12083 del 1998, *ibid.*, n. 166; n. 491 del 1999, *id.*, Rep. 2001, voce cit., n. 150; n. 1633 del 2000, *ibid.*, n. 149; n. 2134 del 2000, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 169; n. 4729 del 2001, non massimata; n. 4783 del 2001, *id.*, 2001, I, 3197; n. 887 del 2002, *id.*, Rep. 2002, voce cit., n. 218; n. 7632 del 2003, cit.; n. 9620 del 2003, cit.; n. 517 del 2006, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 248; n. 3760 del 2007, *id.*, Rep. 2007, voce cit., n. 261; n. 12253 del 2007, *ibid.*, n. 259; n. 26972 del 2008, cit.; n. 15706 del 2010, *id.*, Rep. 2011, voce cit., n. 244; n. 6754 del 2011, cit.; n. 2654 del 2012, non massimata; n. 12236 del 2012, *id.*, Rep. 2012, voce *Procedimento civile*, n. 159; n. 17320 del 2012, non massimata).

A tale risalente e costante orientamento le sezioni unite intendono dare continuità, non essendo state dedotte ragioni convincenti che ne giustifichino il superamento. Certamente tali ragioni non sono state neppure articolate con la sentenza n. 15760 del 2006, *id.*, Rep. 2006, voce *Danni civili*, n. 252 (pronunciata su ricorso avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni da morte di congiunto avanzata *iure proprio*), che, con affermazione avente dichiarata natura di *obiter* «sistemato», si è limitata ad auspicare che, in conformità con orientamenti dottrinari italiani ed europei, sia riconosciuto quale momento costitutivo del credito risarcitorio quello della lesione, indipendentemente dall'intervallo di tempo con l'evento morte causalmente collegato alla lesione stessa. Ma anche l'ampia motivazione della sentenza n. 1361 del 2014, cit., che ha effettuato un consapevole revirement, dando luogo al contrasto in relazione al quale è stato chiesto l'intervento di queste sezioni unite, non contiene argomentazioni decisive per superare l'orientamento tradizionale, che, d'altra parte, risulta essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza europea con la sola eccezione di quella portoghese.

La premessa del predetto orientamento, peraltro non sempre esplicitata, sta nell'ormai compiuto superamento della prospettiva originaria secondo la quale il cuore del sistema della responsabilità civile era legato a un profilo di natura soggettiva e psicologica, che ha riguardo all'agire dell'autore dell'illecito e vede nel risarcimento una forma di sanzione analoga a quella penale, con funzione deterrente (sistema sintetizzato dal principio affermato dalla dottrina tedesca «nessuna responsabilità senza colpa» e corrispondente alle codificazioni ottocentesche per giungere alle stesse impostazioni teoriche poste a base del codice del 1942). L'attuale impostazione, sia dottrina che giurisprudenziale (che nelle sue manifestazioni più avanzate concepisce l'area della responsabilità civile come sistema di responsabilità sempre più spesso oggettiva, diretto a realizzare una tecnica di allocazione dei danni secondo i principi della teoria dell'analisi economica del diritto), evidenzia come risultato primaria l'esigenza (oltre che consolatoria) di riparazione (e redistribuzione tra i consociati, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti, con la conseguenza che il momento centrale del sistema è rappresentato dal danno, inteso come «perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva» (Corte cost. n. 372 del 1994, cit.). Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico «vita» che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (Cass. n. 1633 del 2000, cit.; n. 7632 del 2003, cit.; n. 12253 del 2007,

cit.). La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene «salute», pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi (Corte cost. n. 372 del 1994, cit.; Cass. n. 4991 del 1996, cit.; n. 1704 del 1997, cit.; n. 3592 del 1997, cit.; n. 5136 del 1998, cit.; n. 6404 del 1998, *id.*, Rep. 1999, voce cit., n. 200; n. 12083 del 1998, cit.; n. 491 del 1999, cit.; n. 2134 del 2000, cit.; n. 517 del 2006, cit.; n. 6946 del 2007, *id.*, Rep. 2007, voce cit., n. 260; n. 12253 del 2007, cit.). E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, non massimata, poiché, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, cit., ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dall'assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. n. 4991 del 1996, cit.). È questo l'argomento che la dottrina definisce «epicureo», in quanto riecheggia le affermazioni di Epicuro contenute nella lettera sulla felicità a Meneceo («Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c'è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci») e che compare nella già indicata sentenza delle sezioni unite n. 3475 del 1925 ed è condiviso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994, cit. — che ha escluso la contrarietà a Costituzione dell'interpretazione degli art. 2043 e 2059 c.c. secondo cui non sono risarcibili *iure hereditatis* i danni derivanti dalla violazione del diritto alla vita, potendo giustificarsi, sulla base del sistema della responsabilità civile, solo le perdite derivanti dalla violazione del diritto alla salute che si verificano a causa delle lesioni, nel periodo intercorrente tra le stesse e la morte — e dalla costante giurisprudenza successiva di questa corte.

3.3. - La negazione di un credito risarcitorio della vittima, trasmissibile agli eredi, per la perdita della vita, seguita immediatamente o a brevissima distanza di tempo dalle lesioni subite, è stata ritenuta contrastante con la coscienza sociale alla quale rimorderebbe che la lesione del diritto primario alla vita fosse priva di conseguenze sul piano civilistico (Cass. n. 1361 del 2014, cit.), anche perché, secondo un'autorevole dottrina, se la vita è oggetto di un diritto che appartiene al suo titolare, nel momento in cui viene distrutta, viene in considerazione solo come bene meritevole di tutela nell'interesse dell'intera collettività.

Ora, in disparte che la corrispondenza a un'indistinta e difficilmente individuabile coscienza sociale, se può avere rilievo sul piano assiologico e delle modifiche normative, più o meno auspicabili, secondo le diverse opzioni culturali, non è criterio che possa legittimamente guidare l'attività dell'interprete del diritto positivo, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento che queste sezioni unite intendono confermare, la morte provoca una perdita, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ai congiunti che di tal perdita sono risarciti, mentre non si comprende la ragione per la quale la coscienza sociale sarebbe soddisfatta solo se tale risarcimento, oltre che ai congiunti (per tali intendendo tutti i soggetti che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali attuali, abbiano relazioni di tipo familiare giuridicamente rilevanti, con la vittima) per le perdite proprie, fosse corrisposto anche agli eredi (e in ultima analisi allo Stato). Come è stato osservato (Cass. n. 6754 del 2011, cit.), infatti, pretendere che la tutela risarcitoria «sia data 'anche' al defunto corrisponde, a ben

vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti».

Coglie il vero, peraltro, il rilievo secondo cui, oltre che oggetto di un diritto del titolare, insuscettibile di tutela per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio, la vita è bene meritevole di tutela nell'interesse dell'intera collettività, ma tale rilievo giustifica e anzi impone, come è ovvio, che sia prevista la sanzione penale, la cui funzione peculiare è appunto quella di soddisfare esigenze punitive e di prevenzione generale della collettività nel suo complesso, senza escludere il diritto ex art. 185, 2° comma, c.p. al risarcimento dei danni in favore dei soggetti direttamente lesi dal reato, ma non impone necessariamente anche il riconoscimento della tutela risarcitoria di un interesse che forse sarebbe più appropriato definire generale o pubblico, piuttosto che collettivo, per l'evidente difficoltà, tutt'ora esistente per quanto riguarda la tutela giurisdizionale amministrativa, di individuare e circoscrivere l'ambito della «collettività» legittimata a invocare la tutela.

3.4. - Ulteriore rilievo, frequente in dottrina, è che sarebbe contraddittorio concedere onerosi risarcimenti dei danni derivanti da lesioni gravissime e negarli del tutto nel caso di illecita privazione della vita, con ciò contraddicendo sia il principio della necessaria integralità del risarcimento che la funzione deterrente che dovrebbe essere riconosciuta al sistema della responsabilità civile e che dovrebbe portare a introdurre anche nel nostro ordinamento la categoria dei danni punitivi.

L'argomento («è più conveniente uccidere che ferire»), di indubbia efficacia retorica, è in realtà solo suggestivo, perché non corrisponde al vero che, ferma la rilevantissima diversa entità delle sanzioni penali, dall'applicazione della disciplina vigente le conseguenze economiche dell'illecita privazione della vita siano in concreto meno onerose per l'autore dell'illecito di quelle che derivano dalle lesioni personali, essendo indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore.

Peraltro è noto che secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 132 del 1985, *id.*, 1985, I, 1585; n. 369 del 1996, *id.*, 1997, I, 2400; n. 148 del 1999, *id.*, 1999, I, 1715) il principio dell'integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale ed è quindi compatibile con l'esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile, dalla quale deriva che il danno risarcibile non può che consistere che in una perdita che richiede l'esistenza di un soggetto che tale perdita subisce.

Del pari non appare imposto da alcuna norma o principio costituzionale un obbligo del legislatore di prevedere che la tutela penale sia necessariamente accompagnata da forme di risarcimento che prevedano la riparazione per equivalente di ogni perdita derivante da reato, anche quando manchi un soggetto al quale la perdita sia riferibile.

Da quanto già rilevato, inoltre, la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile da quella penale ha comportato l'obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza (v., tra le tante, Cass. n. 1704 del 1997, cit.; n. 3592 del 1997, cit.; n. 491 del 1999, cit.; n. 12253 del 2007, cit.; 6754/2011, cit.) e l'affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltre che consolatoria), tanto che si è ritenuto non delibabile, per contrarietà all'ordine pubblico interno, la sentenza statunitense di condanna al risarcimento dei danni «punitivi» (Cass. n. 1183 del 2007, *id.*, 2007, I, 1460; n. 1781 del 2012, *id.*, 2012, I, 1449), i quali si caratterizzano per un'ingiustificata sproporzione tra l'importo liquidato ed il danno effettivamente subito.

3.5. - Pur non contestando il principio pacificamente seguito dalla giurisprudenza di questa corte (in adesione a un'autorevole dottrina e in conformità con quanto affermato da Corte cost. n. 372 del 1994, cit.) secondo il quale i danni

risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo, in sé considerato, si è affermato con la sentenza n. 1361 del 2014, cit., che il credito risarcitorio del danno da perdita della vita si acquisirebbe istantaneamente al momento dell'evento lesivo che, salvo rare eccezioni, precede sempre cronologicamente la morte cerebrale, ponendosi come eccezione a tale principio della risarcibilità dei soli «danni-conseguenza».

Ma, a parte che l'ipotizzata eccezione alla regola sarebbe di portata tale da vulnerare la stessa attendibilità del principio e, comunque, sarebbe difficilmente conciliabile con lo stesso sistema della responsabilità civile, fondato sulla necessità ai fini risarcitori del verificarsi di una perdita rapportabile a un soggetto, l'anticipazione del momento di nascita del credito risarcitorio al momento della lesione verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra il «bene salute» e il «bene vita» sulla quale concordano sia la prevalente dottrina che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Peraltro, se tale anticipazione fosse imposta dalla difficoltà di quantificazione del lasso di tempo intercorrente tra morte (da intendersi sempre processo mortale e non come evento istantaneo) e lesione, necessario a far sorgere nel patrimonio della vittima il credito risarcitorio, sarebbe facile osservare, da un lato, che da punto di vista giuridico è sempre necessario individuare un momento convenzionale di conclusione del processo mortale, come descritto dalla scienza medica, al quale legare la nascita del credito, e dall'altro che l'individuazione dell'intervallo di tempo tra morte e lesione, rilevante ai fini del riconoscimento del credito risarcitorio, è operazione ermeneutica certamente delicata e che presenta margini di incertezza, ma del tutto conforme a quella che il giudice è costantemente impegnato ad operare quando è costretto a fare applicazione di concetti generali e astratti.

4. - Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2, 29 e 30 Cost. e dell'art. 2043, nonché dell'art. 112 c.p.c. Premessa la distinzione tra danno morale e danno esistenziale, per perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del congiunto, i ricorrenti lamentano che la corte territoriale non si sia pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale, avendo affermato che tale danno era stato risarcito dal tribunale con la liquidazione equitativa complessiva del danno morale.

Con il settimo motivo i ricorrenti ribadiscono che la corte territoriale non avrebbe fornito alcuna motivazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno esistenziale.

I motivi sono infondati. Premesso che la corte territoriale, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, ha motivato, richiamando e condividendo quanto operato dal tribunale, la liquidazione unitaria del danno, avendo considerato, al momento della relativa quantificazione, tanto quello di tipo relazionale quanto la sofferenza soggettiva rappresentata dal danno morale, e quindi non ha omesso di valutare il relativo capo di domanda, deve anche osservarsi che, come affermato da queste sezioni unite con le sentenze 11 novembre 2008, n. 26972 (*id.*, Rep. 2008, voce cit., n. 189), n. 26973 (*id.*, 2009, I, 120), n. 26974 (*id.*, Rep. 2009, voce cit., n. 301) e n. 26975 (*ibid.*, n. 327), non sono configurabili, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, cioè del danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, autonome sottocategorie di danno, perché se in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturiti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria, mentre, se per danno esistenziale si intendessero quei pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che

simili pregiudizi non sono risarcibili per effetto del divieto di cui all'art. 2059 c.c.

(1) Cass., ord. 4 marzo 2014, n. 5056, che ha fatto appello alle sezioni unite, e Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361, che ha lanciato il guanto della sfida, si leggono in *Foro it.*, 2014, I, 719, con note di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Di bianco o di nero: la «querelle» sul danno da morte*; R. SIMONE, *Il danno per la perdita della vita: «die hard» 2.0*; R. CASO, *Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile*; C. MEDICI, *Danno da morte, responsabilità civile e ingegneria sociale*.

Vedi, altresì, C. SCOGNAMIGLIO, *Il danno da perdita della vita e le funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale*, in *Corriere giur.*, 2014, 605; G. FACCI, *Il danno da perdita della vita alla «prova» delle sezioni unite*, *ibid.*, 784; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno da perdita della vita e il «nuovo statuto» dei danni risarcibili*, in *Danno e resp.*, 2014, 686; A. GORGONI, *Il danno da perdita della vita: un nuovo orientamento della Cassazione*, in *Nuova giur. civ.*, 2014, I, 417; P. CENDON-N. SAPONE, *Verso una nuova stagione (esistenzialista) del diritto privato*, *ibid.*, II, 247; A. GALASSO, *Il danno tanatologico*, *ibid.*, 257; G. PONZANELLI, *Alcune considerazioni sulla decisione «Scarano»*, *ibid.*, 264; R. PUCELLA, *Coscienza sociale e tutela risarcitoria del valore-persona: sul ristoro del danno da morte*, *ibid.*, 269; P. VALORE, *La risarcibilità del danno da perdita della vita*, in *Giur. it.*, 2014, 832; B. PAPARO, *La Suprema Corte verso il riconoscimento agli eredi del danno biologico da morte immediata*, *ibid.*, 1082; G. MAFFEI, *La Cassazione traccia nuovamente i confini del danno non patrimoniale e riporta in vita il danno tanatologico*, in *Riv. neldiritto*, 2014, 426.

\* \* \*

#### Danno da morte: l'arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto.

I. - Ce n'è voluto di tempo, più di un anno, perché le sezioni unite rendessero noto il loro pronunciamento sul danno tanatologico. Ma solo per accidente e non, come pure qualcuno ipotizzava (1), per un qualche disagio motivazionale.

La soluzione era largamente attesa (arg. ex Cass. 20 maggio 2015, n. 10246 (2), in cui pure si è dato ingresso al danno biologico e morale in caso di decesso sopravvenuto ventuno giorni dopo la lesione, con la vittima in stato di incoscienza; 8 luglio 2014, n. 15491 (3), che, significativamente, si era rifiutata di accogliere l'invito del pubblico ministero a rimettere il caso alle sezioni unite, già investite del compito di sciogliere il contrasto; ancora, pescando nel mucchio, Trib. Firenze 26 marzo 2015 (4), che accorda ristoro ai congiunti della vittima, ivi compresa la fidanzata, escludendo, però, la risarcibilità del danno non patrimoniale *iure hereditario*). Soluzione attesa, dicevamo: che conferma l'indirizzo ricevuto senza scosse, o quasi, sino a Cass. 1361/14 (5), che aveva lanciato la sfida.

II. - La motivazione è parca e pragmatica. Gli argomenti addotti fanno capo al bagaglio tradizionale: (a) quello «epicureo», basato sull'assenza del soggetto cui ricollegare la perdita e associato alla rilevazione che «così fan tutte»; (b) inconsistenza del preteso contrasto con la coscienza sociale e della supposta ultrattività della tutela nell'interesse dell'intera collettività; (c) carattere soltanto provocatorio dell'affermazione per cui, alla luce dell'orientamento tradizionale, è più conveniente uccidere che ferire; (d) impraticabilità della configurazione della morte immediata come danno-evento.

(1) Cfr. M. HAZAN, *Il perdurante silenzio della Cassazione sul «danno da morte»*, in <www.insurancetrade.it>, 9 luglio 2015.

(2) *Foro it.*, *Le banche dati*, archivio Cassazione civile.

(3) *Foro it.*, *Le banche dati*, archivio Cassazione civile.

(4) Giud. Donnarumma, Cipolla e a. c. Soc. Cattolica di assicurazione e a., inedita.

(5) *Foro it.*, 2014, I, 719.

Ognuno di questi argomenti, come si ribadirà tra un momento, appare in sé fragile. La loro vischiosità complessiva, però, fa premio, quanto basta a valorizzare un trend con afflato pressoché secolare. Se si è sempre fatto così, in ogni dove, perché cambiare?

III.1. - La perseveranza della Cassazione è parsa alla prevalente dottrina «sconcertante», «contraddittoria», «aberrante», «illogica», «paradossale» (e, verrebbe fatto di aggiungere, con sereno distacco, involontariamente cinica). Ma è un dato di fatto ch'essa risulti sintonica rispetto alla deriva internazionale. Anche se, va subito precisato, la pretesa uniformità dello scenario globale è frutto di un'indagine comparativa esposta al sospetto di guardare soltanto ciò che si vuole vedere, posto che si conta non realtà, non soltanto periferiche o di scarso rilievo, in cui ha trovato spazio la posizione opposta (6). Basta volgere lo sguardo agli Stati Uniti per rendersi conto di come il risarcimento del danno da «loss of life» abbia preso piede sia nel diritto federale, nel contesto delle «civil rights actions» (7), sia in alcune esperienze dei singoli Stati (8). E non sono esempi isolati: ve n'è traccia, per chi si rifaccia alla forza cruda dei numeri, in alcuni paesi africani. Per quel che concerne l'Europa continentale, in Portogallo (9), come sottolineano le stesse sezioni unite, è pacificamente ammesso il «dano pela perda do direito à vida», o più semplicemente «dano morte». Insomma, che così facciano tutti non è esatto; e il c.d. herd behavior, ossia seguire il gruppo perché ci dev'essere una ragione che lo ispira, ha il valore scientifico che merita ogni opaco conformismo: nessuno.

Resta, beninteso, l'apparente coerenza dell'argomento *sub a*). La conseguenza diretta della morte sarebbe il venir meno del centro di imputazione dell'interesse alla vita, in capo al quale non potrebbe più radicarsi un diritto di credito (10): questo cortocircuito logico (11), prim'ancora che giuridico, porta alla negazione del pregiudizio, che, per esser risarcibile, dev'essere

(6) Il ricorso (anche giudiziale) all'argomento comparativo rischia di assumere, di volta in volta, valenza normativa — quando s'invoca il mainstream cui è doveroso adeguarsi («follow-the-foreign-crowd requirement», evocato da ultimo nella corrosiva concurring opinion di Justice Scalia in *McDonald v. City of Chicago, Illinois*, 130 S. Ct. 3020, 3055 (2010)) — o dialettica (perché, direbbe sempre Justice Scalia, da qualche parte, e nel segno della selettività più incontrollata, si troverà avallo anche per la scelta più bizzarra: ma la verità è che la comparazione giuridica è un'altra cosa, v. riassuntivamente M. SIEMS, *Comparative law*, Cambridge, 2014, 13 ss., 147 ss.).

(7) Il riferimento è al rimedio previsto dalla section 1983 del Title 42 dello U.S. Code («Civil action for deprivation of rights»). Al riguardo, v. J.A. WILLIAMSON, *Hedonic Damages in Section 1983 Actions: A Remedy for the Unconstitutional Deprivation of Life*, 44 *Wash. & Lee L. Rev.* 321 (1987).

(8) Un siffatto approccio connota, a quanto consta, almeno sette Stati: Arkansas, Connecticut, Georgia, Hawaii, Mississippi, New Hampshire, New Mexico. In termini più generali, il diniego di «award for the loss of life *per se*», altrimenti etichettato come «hedonic damages», finisce col rivelarsi «a matter of formal law; in practice, damages are often awarded on account of the death of people who have no income, and often damages are in excess of lost income»: v. E.A. POSNER-C.R. SUNSTEIN, *Dollars and Death*, 72 *U. Chi. L. Rev.* 537 (2005).

(9) Le soluzioni sperimentate nel paese lusitano esercitano una notevole suggestione sui giuristi brasiliani, fra i quali non mancano le voci favorevoli al riconoscimento del «dano morte»: v., in particolare, C.K.F. MOLOGNI, *Dano Morte e seus Efeitos Sucessórios*, in *UNOPAR Cient., Ciênc. Jurid. Empres.*, Londrina, v. 12, n. 1, p. 19-27, Mar. 2011, che, nelle conclusioni del suo articolo, osserva quanto segue: «O caráter meramente criminal do ofensor por homicídio contra a vítima ou a reparação de danos materiais e morais aos seus parentes é insuficiente como sanção a ser imposta ao ofensor, na esfera civil, porque estaria faltando pena à lesão ao maior bem jurídico vida ao seu titular, que deixou de viver e que fôu desfalcado de seu maior patrimônio».

(10) Detto altrimenti, «non è giuridicamente concepibile che sia acquisito dal soggetto che muore, e che così si estingue, un diritto che deriva dal fatto stesso della sua morte (chi non è più non può acquistare un diritto che gli deriverebbe dal non essere più)»: così ancora Cass. 6754/11, *Foro it.*, 2011, I, 1035. Con questo virtuosismo concettuale, il danno da morte istantanea sparisce dal mondo giuridico. Ma solo da quello.

(11) Si che da Epicuro si approda a Wittgenstein, col suo *Tractatus logico-philosophicus*, prop. 6.4311, 1° cpv. (trad. it., Torino, 1998, 107): «La morte non è evento della vita. La morte non si vive».

«vissuto» (12). Ma si tratta, con ogni probabilità, di un'illusione ottica, se si preferisce del portato di una lettura soltanto parziale, e — come si è anticipato — involontariamente cinica, del fenomeno: chi giudica sulle conseguenze dell'illecito non compie alcuno sforzo per spaziare oltre la visuale in cui è calato, ossia quella *post mortem*, quando il bene vita è stato già irreversibilmente distrutto. Senonché, in una prospettiva diacronica, le valutazioni diventano, a tutto concedere, più articolate. Proviamo a spiegarci, con l'ausilio di Monsieur (Jacques II de Chabannes) de La Palice, uomo d'armi e maresciallo di Francia, rimasto scolpito nella memoria dei posteri non già per le sue doti di stratega, quanto e piuttosto per un duplice errore di trascrizione in un verso, dedicato a celebrarlo, che lo trasformava, per l'appunto, nella frase lapalissiana per antonomasia. Ebbene, s'immagini d'imbattersi nel nostro il 24 febbraio 1525, mentre si avvia all'alba, con la strapotente cavalleria francese, a stanare i fanti olandesi nella boscaglia fuori le mura di Pavia (13). Se, qualche minuto prima che il condottiero andasse incontro al suo destino fatale, gli fosse stato chiesto a quale prezzo avrebbe ceduto nell'immediato la vita (sapendo, precisazione pedante ma necessaria ai nostri fini, di non poter trasferire l'importo risultante a chicchessia), la risposta si sarebbe attestata — c'è da credere — su una cifra astronomica, tendente all'infinito. Ma, a riproporre la domanda dopo la mischia, la pretesa si azzerava: il morto è indifferente e si dà pace, il danno c'è — e chi potrebbe negarlo? — ma scompare nella fossa, col ricordo del caro estinto. Appiattendo le due prospettive (ciò che, in concreto, significa privilegiare quella *ex post*), si accredita un risultato, in chiave di analisi economica, disperatamente paradossale: che Monsieur de La Palice sia indifferente fra vivere e morire (perché lo è, forzatamente, dopo il decesso...): conclusione della cui condivisibilità allargata è lecito dubitare. Del resto, è proprio la dimensione *ex ante* quella in cui si pongono alcune corti statunitensi nel momento in cui valorizzano, ai fini della liquidazione in via autonoma dei loss-of-life-damages (come talvolta prefigurato dagli stessi legislatori statali), «the value that the decedent would have placed on his or her life» (14).

III.2. - La difficoltà legata alla «sparizione» del centro d'imputazione d'interessi su cui dovrebbe radicarsi la pretesa risarcitoria da morte fa il paio con l'argomento *sub d*) del limite strutturale del sistema della responsabilità civile, che sarebbe in grado di porre rimedio soltanto al «danno-conseguenza» in funzione riparatoria (o consolatoria: obiettivi comunque preclusi al defunto).

A volerla prendere sul serio, la difficoltà connessa all'impossibilità di soddisfare per equivalente chi non è più di questo mondo dovrebbe estendersi a tutti i fatti lesivi della personalità *post mortem*, la qual cosa è smentita dalla realtà mercificata dei diritti della persona (15); e, a rigore, stenterebbe a conciliarsi persino con la risarcibilità dei danni patrimoniali arrecati a beni facenti capo all'asse ereditario prima che s'individui il chiamato alla successione. In ogni caso, alla luce dell'imperante impostazione differenziale e in assenza di finalità punitive, la morte finirebbe fuori dall'ambito dei pregiudizi risarcibili in quanto tipico danno-evento. Salvo, magari, puntualizzare che soltanto la morte istantanea può considerarsi propriamente tale, aprendo

(12) V., in senso critico, R. PUCELLA, *Coscienza sociale e tutela risarcitoria del valore-persona: sul ristoro del danno da morte*, in *Nuova giur. civ.*, 2014, II, 269, 270.

(13) Nella boscaglia, spiega D. ZANETTI, *Vita, morte e trasfigurazione del signore di Lapalisse*, Bologna, 1992, la superiorità della cavalleria francese, pesantemente corazzata, e il valore degli uomini si trasformavano in goffa impotenza: battaglia persa, il re catturato, monsieur de La Palice morto.

(14) In questi termini si è espressa la Suprema corte dell'Arkansas nel caso *Durham v. Mayberry*, 356 Ark. 481, 156 S.W.3d 242 (2004).

(15) Sulla circolazione dei diritti della personalità, sulla loro ineluttabile disponibilità e «commodification», riconosciuta *oborto collo* anche dai fautori delle impostazioni più rigorosamente votate alla difesa a oltranza della personalità morale, v., *ex plurimis*, G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. SACCO, Torino, 2006, spec. 629 ss., nonché, più di recente, *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014, 125 ss.

spiragli per i pregiudizi (tutti diversi dalla perdita in sé della vita) sofferti tra la lesione e il decesso della vittima. Il che ha dato vita a un florilegio di figure (danno biologico terminale; danno morale terminale; danno catastrofale; danno da lucida agonia) che, se in teoria vanno nel senso di aprire brecce nel muro del diniego di ristoro, contribuendo a colmare il «vuoto di tutela» candidamente confessato da Cass., sez. un., 26972/08 (16), sanno però di ricostruzione posticcia, perché guardano pur sempre alla vita che sfuma piuttosto che alla morte incombente e creano altri problemi: primo fra tutti, quello di individuare l'ampiezza dell'intervallo temporale sufficiente per far scattare il rimedio, affidandosi a un criterio cronometrico d'incerta consistenza, che mette capo a inevitabili disparità di trattamento; quando, ed è ancora peggio, non si finisce per discutere su tempi e modi di una dipartita granguignolesca.

Ancor meno persuasiva la difesa ispirata alla netta cesura tra diritto alla vita e diritto alla salute (che sarebbe indebitamente pregiudicata da ogni tentativo di anticipare la nascita del credito risarcitorio al momento della lesione da cui deriverà il decesso): il diritto alla vita, secondo la saggezza ribadita a più riprese dalla Cassazione, «in una virtuale scala gerarchica, è sicuramente il primo tra tutti i diritti inviolabili dell'uomo», ma, in quanto lesso, non mette capo a un pregiudizio risarcibile «sotto il profilo delle conseguenze negative della lesione sulla qualità della vita del soggetto direttamente inciso, che connota il danno tradizionalmente definito 'biologico'», il quale «consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica, dunque alla lesione del diritto alla salute e non alla lesione del diritto alla vita» (17). Quasi a voler dire che, per il diritto, l'un termine, l'integrità fisica, non è parte del tutto, la vita. Salvo lasciare l'uomo della strada — e anche quello di buon senso — alle prese con l'aporia irridimibile di una salute incisa che, quando la cosa si fa davvero grave, nega il rapporto metonimico con la vita ed esce dal giro (giuridico).

Ma torniamo alla morte come danno-evento. Cass. 1361/14 proponeva di aggirarne l'irrisarcibilità disegnando un'eccezione, fondata sul fatto che la morte determina la perdita di tutto ciò che la vita racchiude, inglobando, in sostanza, ogni possibile danno-conseguenza. Le sezioni unite replicano col dire che una siffatta eccezione comprometterebbe l'attendibilità del postulato su cui si regge il sistema del danno non patrimoniale nella versione accreditata dalle sentenze di San Martino. Ma per questa via si prova troppo, perché, com'è stato incisivamente suggerito (18), proprio riguardo al «rapporto di derivazione tra lesione del valore protetto e pregiudizio ad esso conseguente, che accomuna il danno da morte ad ogni altra violazione di valori della persona privi del carattere della patrimonialità», si delinea l'opportunità di abbandonare posizioni preconcepite e saggiare la possibilità di «dare corso ad una 'architettura argomentativa' più moderna». Non si tarda a scoprire, infatti, che «il danno non patrimoniale non si presta ad essere 'conseguenza' del fatto lesivo nello stesso senso in cui lo è il danno patrimoniale» (19). Da ciò discende che, se — come di dovere — si supera sul piano dogmatico la resistenza a identificare il danno nella lesione, scongiurando peraltro «il pericolo che il processo di liquidazione sia indifferente alla dimostrazione del pregiudizio», prende consistenza la necessità di abbandonare «il ricorso a categorie classificatorie preconfezionate» (20), sì che non si può «consegnare alla 'conseguenza', come 'entità' distinta ed autonoma dalla 'lesione', la funzione di garantire l'effettività del pregiudizio» (21). Quanto dire che il supposto argine argomentativo, dietro cui vorrebbero nascondersi le sezioni unite, va ineluttabilmente a sfarinarsi (22).

(16) *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Danni civili*, n. 189.

(17) Così, perentoriamente, Cass. 6754/11, cit.

(18) Così R. PUCELLA, *Lesione del valore-persona e danno-conseguenza: un'architettura da rimodernare*, in *Riv. critica dir. privato*, 2015, 55, 56.

(19) PUCELLA, *Lesione*, cit., 60.

(20) PUCELLA, *Lesione*, cit., 71.

(21) PUCELLA, *Lesione*, cit., 74.

(22) Converte su questo risultato, anche se perseguendo un diverso percorso concettuale, F. QUARTA, *Wrongful Death Actions in the Italian Civil Process. Controversial Rationales for Imposing and Quantifying Non - Pecuniary Damages*, in <www.ssrn.com>, 2014, a cui avviso

Alle corte. Di diversità strutturale, con conseguente inagibilità dell'apparato risarcitorio, avrebbe senso parlare là dove difetti un elemento essenziale della fattispecie: per intenderci, la condotta negligente ma improduttiva di danno non può innescare una correzione aquiliana. Ma c'è chi è seriamente disposto a sostenere che nel nostro caso non si dà pregiudizio? Magari perché il «caro estinto» non ha più modo di dolersi?

III.3. - Le sezioni unite non si lasciano impressionare dal *dictum* di Cass. 1361/14 sull'intollerabilità, per la coscienza sociale, del diniego di ristoro per il danno da morte, né dall'invito di autorevole dottrina a riguardare la perdita del bene vita nella prospettiva «non già del singolo individuo che subisce, ma dell'intera collettività [...], calcolando il costo per la società al quale deve corrispondere un risarcimento capace (sul terreno civilistico e non solo quindi sul versante delle sanzioni penali) di trasmettere ai consociati il disvalore dell'uccisione e la deterrenza della reazione dell'ordinamento» (23). I giudici dubitano della maggiore satisfattività, dal punto di vista della collettività, di una risposta ordinamentale che, come quella ricevuta, tenda a compensare il pregiudizio dei congiunti rispetto all'alternativa che andrebbe a privilegiare gli eredi, compreso lo Stato quando tutto manchi, a maggior ragione perché la seconda traiettoria comporterebbe, ineluttabilmente, un vistoso ridimensionamento della prima (24). In verità, il dubbio potrebbe spingersi oltre l'incertezza degli esiti redistributivi, lasciando intravedere lo spettro della duplicazione incontrollata di risarcimenti (*iure hereditatis* e in proprio, magari in capo agli stessi soggetti), resa più tangibile dal pregresso moltiplicarsi degli sforzi intesi a recuperare, sul versante del ristoro diretto ai sopravvissuti, il mancato riconoscimento del danno tanatologico (che pur sempre i successibili, quegli stessi soggetti o altri, avrebbe arricchito) (25). Ma questa interpretazione *in terrorem*, ammesso che traluce dal sobrio argomentare della pronuncia in epigrafe, va comunque scartata. Riconoscere il giusto peso a un disegno di deterrenza di sistema non significa *ipso facto* dare il la a una crescita incontrollata del *quantum* riconoscibile agli eredi della vittima. La scelta di risarcire il danno da perdita della vita non potrebbe non andare di pari passo con una razionalizzazione dell'esistente, con tanto di disboscamento delle voci di pregiudizio attualmente correlate alla morte dell'individuo e riassorbimento della maggior parte di quelle coniate dalla fervida fantasia dell'interprete a mo' di surrogati per l'entry principale inopinatamente obliterata. Non che tutto ciò debba risolversi, beninteso, in un gioco a somma zero, ma neppure deve darsi per scontata, con toni catastrofali (questa volta solo in senso economico), la dilatazione immoderata e insostenibile degli oneri risarcitori. Al riguardo, occorre truardare una perdita tecnicamente non quantificabile (26), operazione che non si risolve per necessità in un arbitrio incontrollabile.

«occorre emanciparsi dalle strettoie linguistiche che hanno fin qui intralciato l'incedere della ricerca e, nella convinzione che il danno-evento debba trovare definitiva collocazione al di fuori dell'universo dei concetti pertinenti, par lecito rimarcare che la lesione dell'integrità psicofisica, sia essa temporanea, permanente, reversibile, totale, irreparabile, letale, resta sempre una 'conseguente perdita', conseguente cioè — in omaggio al dato letterale dell'art. 2043 c.c. — a 'qualunque fatto doloso o colposo' o — in ossequio ai suoi illustri predecessori testuali — a 'qualunque fatto dell'uomo'». Linea neppure troppo diversa, con vena risolutamente consequenzialista, quella sostenuta da P. CENDON-N. SAPONE, *Verso una nuova stagione (esistenzialista) del diritto privato*, in *Nuova giur. civ.*, 2014, II, 247, 254 ss.

(23) N. LIPARI, *Danno tanatologico e categorie giuridiche*, in *Riv. critica dir. privato*, 2012, 523, 531; nonché *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, 213.

(24) PUCELLA, *Coscienza*, cit., 275.

(25) Rileva HAZAN, *op. cit.*, come «la deflagrante portata della novità» (consistente nell'introduzione del danno tanatologico) sui «delicati equilibri dei sistemi obbligatoriamente assicurati» sia stata «subito ben avvertita soprattutto dai players del mercato assicurativo della responsabilità civile».

(26) La non quantificabilità è problema ricorrente: cfr. C.R. SUNSTEIN, *The Limits of Quantification*, in <www.ssrn.com>, 2014, rispetto al quale vanno saggiate tecniche alternative di valorizzazione del pregiudizio. Per un'analisi a tutto campo, R. COOTER-D. DE PIANTO, *Dam-*



Le sezioni unite, peraltro, ritorcono l'argomento, col rilevare che, invocando l'interesse dell'intera collettività di là da quello individuale della vittima, si spiana la strada al primato della sanzione penale, che può — ma non deve ineluttabilmente — essere accompagnato da un «private enforcement» superindividuale (e nemmeno, v. *infra*, di quello attivato dalla vittima). Può darsi, dunque, che la tutela privatistica mostri smagliature; ma saranno altri plessi dell'ordinamento a incaricarsi di arginare gli assalti più gravi al bene vita. L'affermazione si salda alle motivazioni addotte per paralizzare il rilievo soltanto retorico — così lo definiva Cass. 6754/11, cit. — sull'incentivo perverso all'uccisione istantanea, perché più conveniente, sul piano risarcitorio, di ogni forma di ferita.

III.4. - Quanto al punto *sub c)*, in effetti, la sentenza dà per non provato l'assunto. Primo, perché trascura il risvolto penalistico (rischiando, però, di cadere nell'eccesso opposto: siamo davvero sicuri che fra omicidio colposo e lesioni colpose esista un abisso in termini sanzionatori?). E, poi, perché non è detto che, in punto di fatto, le conseguenze risarcitorie da illecita privazione della vita siano, dati i molti «correttivi» introdotti per colmare il «vuoto di tutela», meno onerose di quelle che derivano dall'illecita inflizione di lesioni personali. Obiezione paralizzante, da conciliare, tuttavia, con l'indubbia possibilità di concepire situazioni — ci torneremo, più in là — in cui togliere la vita non ha, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale oggi confermato, nessuna conseguenza civilistica.

Ma c'è di più. La Suprema istanza nomofilattica ricorda che: (i) il principio dell'integrale risarcimento del danno non ha copertura costituzionale; (ii) non v'è norma intesa a prescrivere che la tutela penale debba essere accompagnata da forme di risarcimento per ogni perdita da reato; (iii) la funzione deterrente, forse presente nella preistoria della responsabilità civile, è ormai sfumata.

Se e quanto sia utile invocare, nella circostanza, il principio, non scritto (e men che mai metabolizzato a livello costituzionale), ma di valenza generale, dell'integrale riparazione del danno, quante volte la legge non dia specifica indicazione alternativa (27), è valutazione che lasciamo al lettore. Quel principio — per inciso, sia detto, ma è un inciso assai pesante —, piuttosto che registrare pacifico ossequio, si misura con una deriva d'insieme conservativa e calmieratrice, ispirata dall'intendimento di non gravare eccessivamente sull'autore dell'illecito o, in alternativa, dal sacro furore di evitare la locupletazione della vittima: quasi che l'errore di tipo II (falso positivo, ossia concedere ristoro oltre la misura del dovuto) fosse indeclinabilmente più grave di quello di tipo I (limitare il risarcimento sotto la soglia del danno subito). Mai, però, lo si era invocato per avallare l'azzeramento di una posta di danno.

Anche gli altri due punti indicati dalle sezioni unite rischiano di dover fare i conti col diavolo che s'annida nei dettagli. Essi impongono di chiudere gli occhi sul fatto che la funzione deterrente è già radicata nel sistema corrente della responsabilità civile extracontrattuale (28). Qui è solo possibile ridurre a un paio

*ages for Incompensable Harms*, in *Research Handbook on the Economics of Torts* a cura di J. ARLEN, Cheltenham, 2013, 439.

(27) Sul tema, in termini generali, v. G. GRISI, *Il principio dell'integrale riparazione del danno*, in *Le tutele contrattuali e il diritto europeo. Scritti per Adolfo di Majo*, Napoli, 2012, 167; sulle difficoltà incontrate nel settore dei pregiudizi non patrimoniali, C. SALVI, *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile - Osservazione sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Europa e dir. privato*, 2014, 517; e G. PONZANELLI, *Gli ostacoli all'integralità del risarcimento nella determinazione del danno non patrimoniale in generale e in particolare in presenza di una colpa medica*, in *Contratto e impr.*, 2015, 620.

(28) Le citazioni significative, a questo punto, si sprecherebbero. Meglio, allora, limitarsi agli interventi più recenti: F. QUARTA, *Diritti inviolabili, gravità dell'offesa e rimedi civilistici* (nota a Cass. 22 gennaio 2015, n. 1126, *Foro it.*, *Le banche dati*, archivio Cassazione civile), in *Danno e resp.*, 2015, 513; R. SIMONE, *Il disgorgement e la perdita di chance in campo medico: una possibile via di fuga dal metodo tabellare?* (nota a Cass. 13 gennaio 2015, n. 278), in *Foro it.*, 2015, I, 469; M. MAGGIOLLO, *Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 92.

IL FORO ITALIANO — 2015.

di battute un discorso assai più complesso: ricordare, dunque, come si riscontrino ipotesi tipizzate, che si vorrebbero assorbire a mo' di proverbiali eccezioni alla regola, se non fosse che negli ultimi tempi il relativo catalogo si va ampliando a macchia d'olio (si pensi, in quest'ottica, all'introduzione dell'art. 709 *ter* c.p.c., in materia di obblighi genitoriali, e dell'art. 125 cod. proprietà industriale, sul ristoro parametrato con riguardo agli utili realizzati dall'autore della contraffazione). Mentre, per altro verso, non si può trascurare, specie nei casi di danni alla persona, la tendenza ad alleggerire l'onere probatorio a carico dell'attore-danneggiato, evoluzione che rappresenta una significativa spia della presenza, se non altro, di un momento a vocazione punitiva nei confronti dell'autore dell'illecito. Sterilizzare la funzione deterrente della responsabilità civile, quando nessuno dubita che gli strumenti di repressione penale rischiano di rivelarsi in concreto largamente insufficienti (29), ha come conseguenza un allentamento delle difese per la vita umana. Nozioni basilari di law and economics ci ricordano come l'elisione della responsabilità civile riduca gli incentivi dell'autore dell'illecito a internalizzare i costi degli incidenti e, dunque, rischia di sussidiare «the defendant's tortious behavior» (30). Ciò minaccia di tradursi in un aumento della frequenza e della gravità delle condotte antisociali: crescono le occasioni in cui vien messa a repentaglio la vita umana; del pari, si incrementa il numero di quelle effettivamente spezzate dall'altrui illecito (31).

IV. - In definitiva, l'apparato argomentativo impiegato dalle sezioni unite per ribadire l'irrisarcibilità del danno da morte istantanea si rivela, nelle sue singole articolazioni, fragilissimo. E potrebbe riuscire viepiù indebolito da un ulteriore incrocio, imposto dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i cui principi costringono non di rado ad abiurare convinzioni che apparivano radicate nell'ordinamento interno (32). Segnatamente, quasi in parallelo con il 14° emendamento della Costituzione federale statunitense, che impone ai singoli Stati il dovere di non sopprimere la vita umana «without due process of law», l'art. 2 della convenzione europea riconosce il «diritto alla vita» (33). Da tale previsione si ricavano anche obblighi positivi in capo agli Stati, come quello di investigare sulle morti sospette e di adottare misure idonee a prevenire il rischio di perdita della vita (34). Proprio nel contesto di quest'ultima obbligazione si fa rientrare l'esigenza di risarcire i pregiudizi di natura non patrimoniale

(29) Oltretutto, come si è evidenziato in letteratura, «ammettere una tutela soltanto penalistica della vita [è] espressione di un'ormai superata lettura pubblicistica ed autoritaria dei diritti della persona»: così A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO-M. FEOLA, *La responsabilità civile. Contratto e torto*, Torino, 2014, 126.

(30) Nelle trattazioni di analisi economica del diritto della responsabilità civile, Shavell in testa, si sogliono presentare tre «ambienti normativi»: quello dove vige un regime di colpa, un altro improntato alla responsabilità oggettiva e l'ultimo (di norma presentato per primo, per il suo carattere «scolastico») di «no liability», assenza di responsabilità. La vicenda del danno da morte istantanea realizza dunque il caso, altrimenti relegato alle ipotesi di scuola, di attività che produce pregiudizi (gravissimi, tra l'altro) senza incorrere in responsabilità di sorta. Non è soltanto questione di «better to kill than to maim»: è proprio trionfo del cinismo da «free killing».

(31) Sotto questo profilo cessa di apparire eccentrico il titolo del contributo di J. HERSCH e W. K. VISCUSI, *Saving Lives Through Punitive Damages*, 83 *S. Cal. L. Rev.* 229 (2010).

(32) Si pensi all'impatto sull'ordinamento italiano della sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 4 marzo 2014, *Grande Stevens c. Italia*, in *Foro it.*, 2015, IV, 129.

(33) Del resto, «il right to life» campeggia anche nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (all'art. 2) e nelle altre convenzioni regionali sui diritti, trovando spazio (con accenti diversi) sia nell'art. 4 della American Convention on Human Rights, sia nell'art. 4 della African Charter on Human And Peoples' Rights (c.d. carta di Banjul).

(34) Per un'indagine sul «duty to prevent violations of the right to life by non-State actors», in chiave di confronto tra il sistema europeo di tutela dei diritti umani e quello americano, v. F.C. EBERT-R.I. SUIENSKY, *Preventing Violations of the Right to Life in the European and the Inter-American Human Rights Systems: From the Osman Test to a Coherent Doctrine on Risk Prevention?*, in *Human Rights Law Review*, 2015, 343.

(35). Di modo che, anche alla luce dell'art. 13 della convenzione, dove si pone l'accento sull'effettività dei rimedi, il 'right to compensation' si candida come complemento imprescindibile del 'right to life'. Vero è che la corte di Strasburgo al momento non si è mostrata propensa a estendere la portata degli strumenti di difesa della vita ai rapporti interprivati (36); tuttavia, nella dottrina europea si fa strada la convinzione che il risarcimento per il danno da morte non operi soltanto quando è lo Stato in prima persona, tramite i suoi apparati e i suoi funzionari, a venir meno all'obbligo di rispettare la vita (37). Per questa via, in realtà, si va a recuperare la consapevolezza che il «bene fondamentale della vita... è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2» della Carta repubblicana (38); e che, d'altro canto, alle «situazioni soggettive costituzionalmente garantite» corrisponde «l'obbligo del legislatore di apprestare una tutela piena, e in particolare — ma non esclusivamente — una piena tutela risarcitoria» (39). Anche perché «sarebbe invero arduo individuare quanto resterebbe di un diritto se non potesse essere fatto valere dinanzi a un giudice per avere effettiva tutela» (40).

Ma la vischiosità del precedente ultra-consolidato rassicura le sezioni unite. Business as usual.

V. - Chiudiamo in levità. Si diceva, in esordio, del «vuoto di tutela» evocato da Cass. 26792/08 al fine di giustificare i marchingegni divisati per dilatare le forme di tutela alternative al ristoro del danno tanatologico. Quel vuoto, però, non è davvero colmato. E non è difficile concepirne i presupposti di emersione. Esercizio che equivale a dettare le regole (civilistiche) del delitto perfetto. Proviamoci.

Primo, occorre individuare una vittima acconcia, che non si faccia carico del sostentamento di chicchessia e il cui *exitus* non abbia, in prospettiva, a determinare lo sconvolgimento della vita di altri. Non per questo deve trattarsi di un eremita disperso nell'anonimato urbano. Basta, in fin dei conti, che non annoveri rapporti di parentela/coniugio, coabitazione, convivenza: insomma, non lo zio d'America, ma quello di Rivisondoli, che si vede/sente una volta all'anno o giù di lì (per scongiurare, va da sé, l'insorgenza del danno da perdita di rapporto parentale, del danno biologico — somatizzazione — e, per chiudere il cerchio del pregiudizio non patrimoniale di terzi, del danno esistenziale).

Secondo, controllare le modalità, comunque feroci, di soppressione del prescelto (decapitazione, spapolamento del cervello...), si da evitare danni catastrofici da lucida agonia (venti minuti, due ore, ecc.) e danno biologico terminale (liquidato, con l'approvazione di Cass. 25731/14 (41), nell'ammontare di euro 80).

Et voilà, il gioco è fatto.

ALESSANDRO PALMIERI - ROBERTO PARDOLESI

(35) Corte eur. diritti dell'uomo 3 aprile 2001, *Keenan c. Regno unito*, <hudoc.echr.coe.int>.

(36) Corte eur. diritti dell'uomo 7 luglio 2009, *Zavoloka c. Lettonia*, <hudoc.echr.coe.int>.

(37) Cfr. R. RIJNHOUT-J.M. EMAUS, *Damages in Wrongful Death Cases in the Light of European Human Rights Law: Towards a Rights-Based Approach to the Law of Damages*, in *Utrecht Law Review*, 2014, vol. 3, 91.

(38) Corte cost. 27 giugno 1996, n. 223, *Foro it.*, 1996, I, 2586.

(39) Corte cost. 26 luglio 1979, n. 87, *Foro it.*, 1979, I, 2543. Del resto, come «energicamente sottolineava» Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, *id.*, 1986, I, 2053, «il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. [...] è la minima [...] delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela di un interesse» e la riconosciuta possibilità per il legislatore ordinario di limitarla vien meno a fronte di «diritti e interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. La solenne dichiarazione della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria».

(40) Corte cost. 22 ottobre 2014, n. 238, *Foro it.*, 2015, I, 1152.

(41) *Foro it.*, *Le banche dati*, archivio *Cassazione civile*.

\* \* \*

### Le sezioni unite negano il danno da perdita della vita: giorni di un futuro passato.

I. - Sette paginette sette (i par. dal 3.2 al 3.4) per spegnere la ribellione della terza sezione (Cass. 1361/14, *Foro it.*, 2014, I, 719). Quest'ultima aveva impiegato decine di cartelle e la penna del consigliere Scarano per affermare, sotto la bandiera della «coscienza sociale», la risarcibilità e trasmissibilità per via ereditaria del danno da perdita della vita. Sette paginette di toni sbrigativi per ribadire una sentenza del 1925 — Cass., sez. un., 3475/25, *id.*, 1926, I, 328, vero e proprio highlander, ultimo precedente immortale nell'era del diritto fluido riportato alla ribalta da Corte cost. 372/94, *id.*, 1994, I, 3297 — e chiudere la porta alle istanze di innovazione della responsabilità civile che si erano levate, come già era accaduto per il danno biologico, da una porzione rilevante della dottrina, dei giudici di merito e della società civile.

Forse il senso profondo della sentenza delle sezioni unite sta proprio nel «non detto» e nei messaggi impliciti. Bastano poche parole per riaffermare la tenuta del sistema, ingranaggio perfetto assemblato con certissima coerenza dalle norme, dalla Consulta e dall'orientamento nettamente dominante della Cassazione. Non è necessario investire soverchie energie per argomentare ciò che è scontato. La rivolta è solo un fuoco di paglia. Estintasi la fiamma (del peccato), rimangono le antiche e consolidate certezze su cui poggiano granitiche impostazioni sistematiche e innataccabili argomenti logico-formali. Ne siamo sicuri?

II. - Per coloro che da vent'anni seguono, perveracamente e nonostante la ripetitività del copione, le vicende italiane del danno da perdita della vita il dibattito può essere ridotto all'eterno scontro tra conservazione e innovazione. Al di là delle schermaglie retoriche tra epicurei («la morte è nulla per i vivi come per i morti») e pulp-tarantiniani («uccidere è più conveniente che ferire»), si stagliano su un versante la visione conservatrice della responsabilità civile, preoccupata dalla crescita fuori controllo dei risarcimenti e dei relativi contraccolpi, nelle fattispecie maggiormente ricorrenti di uccisione, sulle compagnie assicurative; sull'altro quella progressista, che ritiene giusto e sostenibile un meccanismo risarcitorio che dia veste giuridica alla riparazione della perdita della vita.

Se così stanno le cose, quel che risalta di più nell'argomentare delle sezioni unite è la contraddizione di fondo tra l'affermazione della modernità — laddove la modernità starebbe nel ridurre la responsabilità alla sola funzione compensativa e consolatoria nel segno del principio (viepiù derogabile) dell'integrale riparazione — e l'uso di argomenti logico-formali consunti (la perdita della capacità giuridica come preclusione del danno; il danno come perdita; la distinzione tra salute e vita) nonché di un precedente risalente a novant'anni fa (1).

La modernità della responsabilità civile non sta nell'enfasi posta sulla funzione compensativa, ma nell'estensione dei diritti (o dei beni) suscettibili di risarcimento e nell'accrescimento della posta risarcitoria. Lo si vede nitidamente nella parabola del danno alla persona e soprattutto nell'invenzione del danno biologico.

La distruzione della vita non può rimanere senza effetti sul piano civilistico, in nessun caso. Il cuore del problema sta tutto qui. Provare ad affrontarlo sul piano logico-formale o dogmatico tradisce l'intrinseca debolezza di qualsiasi soluzione che si affida al mero tecnicismo. Una debolezza aggravata, si diceva, dal fatto che tale tecnicismo si rivela intrinsecamente fragile e attinge ai tempi che furono (i giorni del passato) per governare il futuro.

(1) A margine della sentenza Scarano si è recentemente osservato (v. BIANCA, *La Cassazione si esprime sul danno da perdita della vita*, in *Resp. civ.*, 2014, 492, 504): «non varrà continuare a invocare l'autorità della ricordata sentenza del 1925, cioè di una sentenza emessa in un tempo che ignorava la tutela costituzionale dei diritti della personalità ed era poco incline ad ammettere in generale la risarcibilità del danno non patrimoniale. La sentenza del 1925, si noti, aveva negato il risarcimento di qualsiasi danno non patrimoniale della vittima e dei suoi eredi».

III. - Vale la pena tornare ancora sulla fragilità degli argomenti logico-formali usati dalle sezioni unite: *a)* nel caso della morte immediata o che segua dopo brevissimo lasso di tempo la lesione non è possibile invocare il risarcimento del danno da perdita della vita trasmissibile agli eredi, in quanto in caso di morte immediata si determina l'estinzione della soggettività (capacità) giuridica, presupposto per imputare un danno inteso come perdita di un'utilità e in caso di morte che segua dopo brevissimo tempo perché tale spazio temporale di vita è privo di utilità; *b)* non è possibile inquadrare il danno da perdita della vita in termini di danno-evento in quanto tale inquadramento configura un'eccezione alla regola generale della necessaria individuazione di un danno-conseguenza, difficilmente conciliabile con il sistema della responsabilità civile che concepisce il danno solo come una perdita e distingue il bene salute (suscettibile di perdita risarcibile) dal bene vita (bene autonomo dalla salute fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente).

Si noti che l'argomento dell'estinzione della soggettività giuridica e quello del danno inteso come perdita (danno-conseguenza) sembrano avere differente peso, nel senso che il secondo pare essere quello determinante, utile a risolvere tutte le fatidiche in gioco. Infatti, nel caso di morte che segua dopo brevissimo lasso di tempo la lesione non è l'estinzione della capacità giuridica che determina l'irrisarcibilità, ma il fatto che una vita brevissima manca di utilità (un'utilità, peraltro, che riprende forma e vigore, con buona pace di qualsiasi logica, quando il lasso di tempo sia «apprezzabile»). L'argomento logico-formale del danno come perdita discende dall'impostazione sistematica in base alla quale la responsabilità civile ha funzione esclusivamente compensativa e consolatoria, mentre la funzione sanzionatorio-deterrente nel caso della cancellazione della vita (bene diverso dalla salute) è affidata al diritto penale.

Sofferamoci un attimo sugli argomenti *sub a)* e *b)* richiamando le osservazioni critiche recentemente articolate da alcuni commentatori.

Si è messo in evidenza, utilizzando un ragionamento di analisi economica, che gli argomenti guardano al problema solo dalla prospettiva *ex post*, mentre se si provasse ad affrontare la questione dalla prospettiva *ex ante* la conclusione cambierebbe in modo radicale. Se si chiedesse a una persona ancora in vita quale valore (o utilità) attribuisce alla propria esistenza, la cifra sarebbe astronomica, ovvero tendente all'infinito. Questo valore non può essere azzerato quando la morte si verifica asserendo che il defunto non risente di una perdita. Non può essere azzerato perché si negherebbe alla responsabilità quella importante funzione preventiva e deterrente che le sezioni unite vorrebbero riservare — contraddicendo dati normativi rilevanti — al solo diritto penale (2).

Un'altra voce dottrinale ha proposto di superare la consueta dicotomia tra danno-evento e danno-conseguenza sostenendo che «lì dove sono in gioco i valori che appartengono in modo più intimo alla persona — vita, salute, integrità, dignità, autodeterminazione — si deve ritenere, per l'insopprimibile appartenenza all'individuo che li contraddistingue, che la loro violazione contenga già tutti i presupposti del danno, di cui dev'essere, però, dimostrata la concreta esistenza ed entità». La stessa voce ha poi ricordato ancora una volta gli argomenti che possono essere adottati contro la tesi sposata oggi dalle sezioni unite in base alla quale la morte determina l'estinzione della capacità giuridica e dunque l'impossibilità di imputare il danno al soggetto deceduto (argomento *sub a)*. «Un primo rilievo pone l'accento sulla sequenza cronologica dei fatti oggetto di interesse giuridico (fatto dannoso, morte, perdita della capacità giuridica, ristoro del bene leso) per giungere alla conclusione che la morte non ha mai luogo nello stesso istante di verificazione dell'illecito che ad essa conduce». Si tratta della lettura in chiave di scienza medica che vede la morte sempre come un processo e mai come un fatto istantaneo. «Ad analoga conclusione, per vero, sembra potersi pervenire anche da diversa prospettiva, che non necessita del ricorso all'argomentazione scientifica: la lesione dell'integrità psico-fisica è infatti, in senso logico ancor

prima che cronologico, antecedente alla morte, che, in tanto si verifica, proprio in quanto si sia determinato uno (repentino, o meno, ed irreversibile) scadimento dell'integrità fisica dell'individuo che, nella prospettiva della morte, è certo un danno. [...] Il nostro sistema, peraltro, non esclude che il maturare di un credito a ristoro di un danno certo possa sorgere prima ancora che il danno si sia verificato [...]. Così che si potrebbe osservare, in obiezione alla tesi che nega diritti al defunto perché non più soggetto, che la vittima di lesioni fatali acquisirebbe, ancora in vita, il diritto a vedersi risarcito il danno che sopraggiungerà una volta perduta la capacità giuridica, trasmissibile, in quanto tale, in via successoria agli eredi» (3).

Una differente linea di pensiero contesta il ricorso alla categoria del danno-conseguenza ritenendolo, con riguardo alla teoria dominante sposata oggi dalle sezioni unite, una finzione resa necessaria dalla meccanica applicazione della teoria differenziale ai danni non patrimoniali immateriali. In base a questa prospettazione critica, il danno da perdita della vita è invece analogo al danno biologico e non pone un problema di prova, perché accertabile dal punto di vista medico-legale (certificato di morte). «Il problema della prova, erroneamente identificato con la questione del danno-conseguenza, si pone, invece, per tutti quei danni non patrimoniali i quali, per la loro connotazione immateriale, a differenza del danno alla salute e del danno da perdita della vita, non possono essere provati con eguale certezza. Il patema d'animo più o meno transeunte, lo stress emozionale, la sofferenza in tutte le sue possibili graduazioni, la lesione della personalità morale, la violazione della sfera della privatezza, la lesione della reputazione personale, lo stesso turbamento della persona offesa dalla commissione di un reato, ecc., sono danni che non potranno mai essere risarciti, come danni-conseguenza, secondo la dogmatica della teoria differenziale. [...] Quindi, se si ritiene che la funzione compensativa della responsabilità civile sia ancora indissolubilmente connessa alla teoria differenziale e ad una certa idea di danno-conseguenza, bisogna concludere che in tema di danni immateriali la riparazione assolve ad una funzione essenzialmente preventiva o punitiva o, al più, soddisfattoria» (4).

D'altro canto, anche chi ragiona in ottica esistenzialista e consequenzialista non esclude la sussistenza del danno da perdita della vita. «Se il danno è sensazione, è precluso ravvisarlo dopo la morte. Chi è deceduto non può soffrire; ergo, non è concepibile un danno. Questo vale per il danno morale o, quanto meno, vale per il danno morale consistente nella sofferenza interiore; ma non è detto che valga necessariamente per il versante oggettivo del danno. In questo versante, il danno è oggettiva diminuzione o privazione di un valore. E se questo valore vale intrinsecamente, il danno rimane tale indipendentemente dalla sensazione e dunque dalla sussistenza di un soggetto in grado di provare la sensazione stessa» (5).

Altri ha poi rilevato che «la circostanza che il credito sarà riscosso dagli eredi non incide [...] sulla funzione risarcitoria già assolta con l'accrescimento del credito stesso al patrimonio della vittima, che ne reintegra la sfera giuridica lesa. Ritenere che la funzione risarcitoria sia esclusa se la prestazione non è appresa dalla vittima risponde alla concezione dell'inceditività e intrasmissibilità del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali. Questa concezione è oramai del tutto abbandonata. [...] Se non si dubita che, ad esempio, il diritto al risarcimento del danno biologico terminale rimane un diritto risarcitorio pur se a riscuoterlo sia l'erede, non può negarsi la risarcibilità del danno tanatologico adducendo che la prestazione pecuniaria è destinata ad essere percepita dai successori» (6).

C'è poi chi ha provato a ribaltare la visuale dalla dimensione soggettiva (il diritto alla vita) a quella oggettiva (il bene della vita). «C'è da chiedersi allora [...] se non possa, almeno in linea di ipotesi, ammettersi che la vita, riconducibile alla sfera dei

(3) PUCCELLA, *Coscienza sociale e tutela risarcitoria del valore-persona: sul ristoro del danno da morte*, in *Nuova giur. civ.*, 2014, II, 269.

(4) PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno da perdita della vita e il «nuovo statuto» dei beni risarcibili*, in *Danno e resp.*, 2014, 686.

(5) CENDON-SAPONE, *Verso una nuova stagione (esistenzialista) del diritto privato*, in *Nuova giur. civ.*, 2014, II, 245.

(6) BIANCA, *La Cassazione si esprime sul danno da perdita della vita*, cit., 502.

(2) In questo senso v. la nota di PALMIERI-PARDOLESI, *Danno da morte: l'arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto*, in *Foro it.*, 2015, I, 2690, che precede.

diritti e alla loro relativa tutela finché appartiene al suo titolare, debba essere intesa nell'ottica dei beni nel momento in cui viene distrutta, risultando quindi non più riconducibile ad un titolare, ma non per questo, nella sua oggettività, immeritevole di tutela nell'interesse della collettività» (7).

IV. - La stringata motivazione delle sezioni unite non supera le vecchie e nuove perplessità riprese nella rassegna di posizioni critiche proposta nel precedente paragrafo. Gli argomenti che negano il danno da perdita della vita in caso di morte immediata o «quasi» sono sostanzialmente quelli che la Corte costituzionale e la Cassazione avevano elaborato alla metà degli anni novanta (8), e che le sentenze delle sezioni unite di San Martino (Cass., sez. un., 26973/08, *id.*, 2009, I, 120) non avevano toccato. Anche le contraddizioni rimangono le stesse.

Quale logica sostiene l'affermazione in base alla quale se esiste un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte si determina un danno (danno biologico terminale o danno catastrofico), che implica perdita di utilità e si traduce in un credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, mentre nel caso di morte immediata questa utilità scompare? Che cosa intendono le sezioni unite per utilità, posto che nel caso di danno sofferto nell'apprezzabile lasso di tempo saranno gli eredi a fruire del risarcimento? Delle due l'una: o, nella circostanza, il risarcimento ha una funzione sanzionatorio-deterrente, oppure occorre ammettere che anche laddove siano gli eredi a fruire del risarcimento, quest'ultimo conserva una funzione compensativa (e allora non si vede perché uguale funzione compensativa non possa rivestire il danno da perdita della vita). L'assioma che distingue nominalisticamente la salute dalla vita non basta a superare la contraddizione. Com'è stato più volte rilevato, l'orientamento dominante appiattisce la ricostruzione del problema su una visione *ex post*. Osservata da una prospettiva *ex ante*, una gravissima lesione dell'integrità psicofisica può esitare o meno nella morte. Il medico che interviene sulla lesione cura la compromissione della salute e prova ad accrescere le chances di sopravvivenza (cioè a salvare o ad allungare la vita). Così, se il diritto interviene quando ancora non si sa quale sarà l'esito della lesione, la reazione sul piano civilistico sarà la corresponsione di un risarcimento del danno biologico, ma si può a ragione sostenere che quel danno incorpora la diminuzione delle probabilità di sopravvivenza.

Invero, il risarcimento del danno da perdita della vita rappresenta e rappresenta la scelta più lineare. Una lesione, accertabile scientificamente, all'integrità psicofisica di una persona può tradursi o nella diminuzione della salute o nella perdita della vita. Possono essere trovati metodi di quantificazione del danno che siano in grado di conciliare equità e prevedibilità. Il risarcimento si trasmette al patrimonio ereditario, che è la prosecuzione della vita giuridica della persona uccisa, svolgendo una funzione che è al tempo stesso riparatoria e sanzionatorio-deterrente o se si preferisce simbolica (9). Nel caso in cui sia lo Stato a ricevere il risarcimento non si determina alcuna assurdità, ma solo la logica conseguenza di un illecito che non colpisce solo il singolo ma anche la collettività (o, come preferiscono le sezioni unite, l'interesse generale o pubblico). La soluzione poteva già essere imboccata alla metà degli anni novanta, i tempi erano maturi, ma si scelse di sposare un ragionamento antico e contraddittorio. Ribaltare un orientamento dominante, ripensare le categorie della responsabilità civile sono operazioni complesse. Le sezioni unite hanno scelto la soluzione, sotto tutti i

punti di vista, più facile. Il sistema della responsabilità civile e soprattutto le vittime di uccisioni ne pagano le conseguenze.

V. - La negazione del danno da perdita della vita contrasta palesemente con esigenze di progresso e di giustizia senza potersi basare su argomenti inattaccabili. Forse questo voleva dire la terza sezione con il richiamo alla coscienza sociale. Qualsiasi meccanismo giuridico di reazione alla cancellazione della vita è ineluttabilmente imperfetto. Il risarcimento del danno da perdita della vita trasmissibile per via ereditaria è solo meno imperfetto di quello oggi stancamente riproposto, come nell'ennesimo remake di un film già visto, dalle sezioni unite.

ROBERTO CASO

\* \* \*

#### La livella e il (mancato) riconoscimento del danno da perdita della vita: le sezioni unite tra principio di inerzia e buchi neri dei danni non compensatori.

1. - L'onda d'urto di Cass. 1361/14 (1), meglio nota come sentenza Scarano dal nome del suo estensore, non si era ancora esaurita che già la terza sezione civile, in esito alla discussione fissata per l'udienza del 22 gennaio 2014 (il giorno prima della pubblicazione della sentenza Scarano), con l'ordinanza 4 marzo 2014, n. 5053 (*Foro it.*, 2014, I, 1523), pronunciata a seguito di rinvio del collegio, prontamente rimetteva la questione al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite per la presenza del conflitto sul tema del danno da perdita della vita in ipotesi di morte immediata e, comunque, per la particolare rilevanza della questione.

Più che di un conflitto, peraltro, si trattava di neutralizzare sul nascere una scintilla, che, se non controllata, avrebbe offerto il destro per una nuova vampata risarcitoria: e si sa che in epoca di *spending review*, con il sovrappiù del calo della raccolta premi nel settore r.c.a. (2), certi lussi non sono ammissibili.

La «splendida estate» inaugurata dalla sentenza Scarano si è mutata nel (prevedibile) gelido inverno delle sezioni unite. All'insegna della «dottrina delle corti» (3) e sull'onda del «basta con questa rivoluzione» di rossiniana memoria, la Cassazione, nella sua più autorevole composizione, ribadisce che al cospetto della massima lesione della persona non è vi è margine per riconoscere una pretesa risarcitoria distinta ed ulteriore rispetto a quella dei congiunti e spiega il risultato con l'argomento mozartiano del perché «così fan tutte».

In modo estremamente sobrio la pronuncia in epigrafe, nel restaurare il mainstream giurisprudenziale, affonda il dito nella piaga motivazionale della sentenza Scarano, là dove si era ritenuto di poter rompere con una tradizione quasi secolare ma senza soluzione di continuità rispetto alla dottrina della risarcibilità del solo danno-conseguenza. Il ragionamento della corte prende le mosse dalla visione «moderna» della responsabilità civile, totalmente slegata dalla dimensione sanzionatoria ed a favore di una curvatura pienamente compensatoria, in attuazione del principio di solidarietà verso i pregiudizi delle vittime di atti illeciti. In altri termini, la visione welfaristica della responsabilità civile, che ha messo da parte ogni possibile contaminazione in termini di pena privata e ha finito per avallare le più disparate richieste risarcitorie, impone una risposta negativa al cospetto della massima lesione della persona.

(7) LIPARI, *Danno tanatologico e categorie giuridiche*, in *Riv. critica dir. privato*, 2012, 523.

(8) Tra le sentenze maggiormente citate dalle sezioni unite spicca Cass. 29 maggio 1996, n. 4991, *Foro it.*, 1996, I, 3107, con osservazioni di CASO, *Le ultime pronunce di Cassazione in tema di risarcibilità «iure hereditario» del danno biologico da lesioni mortali: un difficile cammino sulla strada della teoria generale*.

(9) Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Il danno da perdita della vita e le funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale*, in *Corriere giur.*, 2014, 605: «Il risarcimento del danno da perdita della vita sarebbe chiamato ad espletare la funzione che è stata efficacemente definita di riconoscimento simbolico del valore attribuito alla persona (ed al presupposto stesso della sua esistenza, appunto la vita) e di affermazione, sul piano sociale, dell'ingiustizia della sua violazione».

(1) Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361, *Foro it.*, 2014, I, 719, con note di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, R. SIMONE, R. CASO e C. MEDICI, e *Danno e resp.*, 2014, 363, annotata da G. PONZANELLI e R. FOFFA, con postilla di R. PARDOLESI e R. SIMONE.

(2) Dati tratti dal rapporto annuale dell'Ania al 2014 consultabile all'indirizzo web <[www.ania.it/export/sites/annuali/LAssicurazione-Italiana-2014-2015.pdf](http://www.ania.it/export/sites/annuali/LAssicurazione-Italiana-2014-2015.pdf)>.

(3) Sul punto cfr. AA.VV., *La giurisprudenza fra autorità e autorevolezza: la dottrina delle corti*, in *Foro it.*, 2013, V, 181: a) G. BERRUTI, *La dottrina delle corti* (181); b) C.M. BARONE, «*Dottrina delle corti e funzione nomofilattica*» (184); c) R. PARDOLESI-M. GRANIERI, *Dottrina delle corti e disimpegno dei giuristi* (187); d) E. SCODITTI, *Il diritto fra fonte e interpretazione* (189).

Se «così fan tutte» dal 1925, ancora una volta, vien fatto di dire, si evoca lo spettro di Cass. 3475/25 (4), non v'è ragione alcuna per interrompere un orientamento risalente agli albori del secolo scorso. Poco conta che all'epoca la responsabilità civile fosse totalmente appiattita nella sua funzione ancillare e neanche si pensasse ad un uso della responsabilità civile quale strumento idoneo a farsi carico dei danni a terzi (si potrebbe dire ad internalizzarli), nell'impossibilità di avvalersi dello strumento contrattuale per negoziare preventivamente con i potenziali danneggiati e per l'impraticabilità dello strumento della regolazione pubblica. Questo era l'obiettivo a cui guardava chi cercava di inserire la responsabilità civile in un orizzonte di sistema basato sul ponderato bilanciamento tra compensazione e deterrenza (5), fermo restando che l'allocatione dei danni sulla base di un criterio oggettivo di imputazione, caro all'analisi economica del diritto, non giustifica alcuna ritirata sul fronte della deterrenza, per prestare attenzione alla sola posizione del danneggiato, come tempo addietro affermato da altra pronuncia della Suprema corte (6).

Per quanto sia dato revocare in dubbio che la progressiva oggettivizzazione della responsabilità civile sia incompatibile con il fine della deterrenza, posto che l'imputazione di un costo sulla base dell'esistenza del solo nesso di causalità lancia un chiaro segnale al potenziale danneggiante ad operare con la debita cautela al fine di prevenire situazioni di rischio, mette conto scrutinare più in profondità le ragioni alla base dell'adesione al precedente del 1925 secondo il principio di inerzia di ogni organizzazione sociale e verificare se sussistano, ancora oggi, valide ragioni per non abbandonare le regole anteriori (7).

2. - *L'incipit* della sentenza in rassegna è il passo della pronuncia del 1925, laddove si legge: «se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fino a quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subbietto di diritto». Questo passaggio fa il paio con quello di Corte cost. 372/94 (*id.*, 1994, I, 3297), a cui dire «l'ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto di risarcimento in qualità di eredi non proviene dunque, come pensa il giudice *a quo*, dal carattere patrimoniale dei danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì da un limite strutturale della responsabilità civile: limite afferente sia all'oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite» (8).

Torna nuovamente alla ribalta l'argomento epicureo (e poi di Wittgenstein) secondo cui la morte è il nulla per i vivi come per i morti, poiché con la morte viene meno il centro d'imputazione degli interessi e con questo la stessa possibilità di perdita intesa come lesione di una situazione soggettiva (9). In questa traiettoria, il pericolo di avvitarsi sul problema e di imprigionare i fatti all'eterno delle categorie date è inevitabile (10), perché si ri-

schia di confondere la questione della (innegabile) lesione di una situazione soggettiva inviolabile con quello della perimetrazione del pregiudizio destinato a trasmettersi per via ereditaria.

Continuare a far leva sulla divaricazione tra vita e salute e pensare di poter chiudere il discorso sulla base della priorità logica, oltre che giuridica, della lesione della seconda rispetto alla prima (11) (v. il par. 3.5 della motivazione), sì che chiudendosi l'esistenza si alza immediatamente un argine invalicabile rispetto al nascere della pretesa risarcitoria, potrà essere coerente con la ferrea logica di Occam e con la tesi della rapportabilità della perdita ad un soggetto, ma nel contempo rischia di scadere in una visione dell'uomo a compartimenti stagni e, forse, degna di una indifferenza epicurea rispetto alla morte. Al contempo, come fatto notare da altri, «significa mortificare il senso ed il valore del bene salute e trascurare il fatto che la lesione all'integrità corporea, produttiva di morte, non può essere scorporata dall'effetto cui essa conduce, risultando, piuttosto, la tappa di un processo in evoluzione che si conclude con la perdita della vita» (12).

Se l'individuo muore immediatamente o a breve distanza di tempo dai fatti, si diceva, la pretesa risarcitoria non entra nel suo patrimonio, perché morendo il soggetto perde la stessa possibilità di acquistare alcun diritto. Che dire allora della polizza per infortuni mortali, in relazione alla quale nessuno mai si è spinto a sostenere l'assenza di causa dell'erogazione dell'indennizzo agli eredi (13)? A voler estremizzare il ragionamento sulla portata livellante della morte, si potrebbe sostenere che qualsiasi pregiudizio, anche di natura patrimoniale — si pensi al banale danneggiamento dell'automezzo nell'incidente che provoca la morte del guidatore —, non sarebbe risarcibile, perché morendo immediatamente quest'ultimo non vedrebbe entrare nel suo patrimonio la pretesa al ristoro; agli eredi spetterebbe il solo relitto, ma essi non potrebbero reclamare a titolo ereditario un danno (emergente) per la riparazione, che diventa incalcolabile per il ben noto argine del decesso immediato.

Senonché, la traiettoria ricostruttiva prescelta dalle sezioni unite riflette solo uno dei possibili risvolti del danno: la necessaria divaricazione tra la lesione del bene ed il dispiegarsi delle sue conseguenze nel patrimonio dell'individuo. Questa divaricazione vale sicuramente rispetto alla lesione ad un bene oggetto di proprietà, per il quale si tratta di verificare qual è il surrogato di mercato, ma forse non altrettanto al cospetto di un bene personale quale vita, che non entra nel patrimonio dell'individuo, ma si identifica con questo, al più quel che entra è il credito risarcitorio.

Come da altri è stato fatto notare, «il danno non patrimoniale non si presta ad essere conseguenza del fatto lesivo nello stesso senso in cui lo è il danno patrimoniale» (14) e con estremo nitore è stato aggiunto: «non è pensabile che l'offesa ai valori della persona, nelle sue variegata e complesse articolazioni, si traduca e si misuri sul piano risarcitorio solo nei termini del patimento e della sofferenza soggettiva; non è del pari credibile che l'ag-

(4) Cass., sez. un., 22 dicembre 1925, n. 3475, *Foro it.*, 1926, I, 328.

(5) V., ad es., G. PONZANELLI, *L'attualità del pensiero di Guido Calabresi: un ritorno alla deterrenza*, in *Nuova giur. civ.*, 2006, II, 293 ss.

(6) Cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, *Foro it.*, 2007, I, 1460, con nota di G. PONZANELLI.

(7) A. MANIACI, *Il precedente giudiziale in Italia, verso lo «stare decisis»?*, in *Riv. critica dir. privato*, 2014, 567, il quale richiama C. PERELMAN, *L'idéal de rationalité et le règle de justice*, in *Id.*, *Le champ de l'argumentation*, Bruxelles, 1970, 298.

(8) Ma nel passaggio immediatamente seguente, la stessa corte precisa: «A questo limite soggiace anche la tutela risarcitoria del diritto alla salute, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per precetto costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite patrimoniali, oggetto del risarcimento essendo la diminuzione o la privazione di valori della persona inerenti al bene protetto». Già in questo passo traspare in modo evidente come al cospetto della lesione di un bene della persona il risarcimento del danno prescinde dalla verifica di una perdita al patrimonio, rilevando la lesione *in re ipsa*.

(9) Anche J.P. SARTRE, *L'être et le néant*, Paris, 1995, 630, ha insistito sull'insignificanza della morte: «La morte è un puro fatto, come la nascita; essa viene a noi dall'esterno e ci trasforma in esteriorità. In fondo, essa non si distingue in alcun modo dalla nascita ed è l'identità della nascita e della morte che noi chiamiamo fatticità».

(10) Il proposito della sentenza Scarano era per l'appunto quello di

superare il condizionamento di categorie inadatte a fotografare adeguatamente i fatti secondo il monito di N. LIPARI, *Danno tanatologico e categorie giuridiche*, in *Riv. critica dir. privato*, 2012, 523 ss. (anche *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, 212 ss.).

(11) Questa ferrea distinzione ha permesso alle sezioni unite di battere in breccia l'idea alla base di Cass. 1361/14, cit., secondo cui il danno da morte è l'eccezione che conferma la regola, perché il credito risarcitorio si acquista istantaneamente al momento dell'evento lesivo, salve le rare eccezioni indicate negli esempi di scuola della decapitazione e dello spapolamento del cervello. A questa argomentazione le sezioni unite replicano: «l'anticipazione del momento della nascita del credito risarcitorio al momento della lesione verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra il bene salute e il bene vita», v. par. 3.5.

(12) R. PUCELLA, *Coscienza sociale e tutela risarcitoria del valore-persona: sul ristoro del danno da morte*, in *Nuova giur. civ.*, 2014, II, 269.

(13) R. PARDOLESI-R. SIMONE, *La sentenza «Scarano» sul danno da perdita della vita: verso un nuovo statuto di danno risarcibile?* (nota a Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.), in *Danno e resp.*, 2014, 363.

(14) Così R. PUCELLA, *Lesione del valore-persona e danno-conseguenza: un'architettura da rimodernare*, in *Riv. critica dir. privato*, 2015, 60, il quale a sua volta richiama C. SALVI, *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. Osservazioni sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Europa e dir. privato*, 2014, 527.

gressione ai valori della persona sia concepita come dannosa solo nei limiti in cui determini conseguenze estranee alla lesione stessa» (15). Il diritto alla vita, al pari di tutti gli altri diritti della personalità, è connotato da una non esteriorità rispetto al suo titolare (16), sì che all'inevitabile rilevanza in sé della lesione si potrà frapporre solo un problema di quantificazione del pregiudizio.

In altri e più diretti termini, considerato quanto da tempo espresso dalla Cassazione a proposito della irrinunciabilità della tutela risarcitoria al cospetto della violazione di un diritto fondamentale della persona (17), sulla cui gravità della lesione e serietà del danno non è possibile dubitare, la remora principale ad aprire la via al risarcimento del danno da perdita della vita sembra essere rappresentata dal timore di finire in un buco nero che minaccia di far saltare il banco di più di un assicuratore, posta la tendenza stratificata negli operatori, e propria di una responsabilità civile di impronta compensatoria, a sommare piuttosto che ordinare in un quadro armonico le poste di danno.

È stato ancora fatto notare che, nel campo del danno non patrimoniale, proprio la lesione della salute e la perdita del rapporto parentale rilevano in quanto tali, a prescindere dall'emersione delle ulteriori conseguenze patrimoniali, morali o esistenziali. Il che non esonera l'attore dalla prova della lesione, nell'un caso data dalla consulenza medico-legale, nell'altro nel ricorso alla prova presuntiva legata alla dimostrazione del vincolo familiare e del dato della stabile convivenza e/o frequentazione, senza dover scrutinare necessariamente gli effetti ulteriori ed eventuali (18).

3. - La sentenza Scarano, nel segnare la discontinuità rispetto all'orientamento dominante, ha fatto leva in primo luogo sulla sua anacronistica inadeguatezza, rimordendo alla coscienza sociale che il diritto primario alla vita possa rimanere privo di conseguenze sul piano civilistico. Al cospetto di tale affermazione, peraltro già in altre occasioni valorizzata dai giudici di piazza Cavour anche se nella forma più morbida della disarmonia sul piano dei valori costituzionali (19), le sezioni unite, nel revocare in dubbio la praticabilità di un richiamo «a un'indistinta e difficilmente individuabile coscienza sociale» (al più degna di rilievo «sul piano assiologico e delle modifiche normative»), rimettono la decisione al legislatore, rilevando come un siffatto criterio non sia in grado di orientare legittimamente l'attività dell'interprete del diritto positivo. Dopo la stagione della giurisprudenza normativa (20) e, prima ancora, della straordinaria parabola che ha portato al riconoscimento del danno

biologico e del danno esistenziale, si torna ad un rigido formalismo giuridico, che vede nel giudice la bocca della legge.

Nell'economia della motivazione, tuttavia, traspare in modo evidente che, di là dal rapporto con il sistema normativo dato, nel ripudiare l'argomento della coscienza sociale la corte non rinuncia ad effettuare una valutazione nel merito, chiedendosi come questa potrebbe ritenersi appagata solo se il risarcimento del danno per la perdita della vita, oltre che riconosciuto in capo ai congiunti secondo il sistema in uso, fosse corrisposto anche agli eredi (e in assenza di questi allo Stato).

A voler ribaltare la prospettiva, la coscienza sociale, la cui cifra potrebbe tranquillamente essere rappresentata dall'insieme dei valori di base (bastano quelli contenuti nella Costituzione?) senza per questo evocare i fasti del Volksgeist, si potrebbe obiettare che il fine della responsabilità civile non è solo risarcire indistintamente qualunque danno (va da sé, ingiusto), ma fare in modo che i costi sociali degli incidenti possano essere minimizzati e, quindi, quella stessa coscienza sociale sarebbe appagata non tanto dalla somma algebrica delle poste di danno, ma dalla riduzione delle vittime potenziali dei sinistri mediante il segnale di deterrenza dato appunto dal risarcimento del danno non patrimoniale.

Qui per un momento la corte dialoga con una parte della dottrina (21) e si interroga sulla dimensione collettiva della vita, una volta che questa, a causa del decesso, ha cessato di essere oggetto di un diritto individuale, giungendo a ritenere che questo territorio può e deve essere affidato al plesso penale, il cui scopo precipuo è proprio quello di far fronte ad esigenze punitive e di prevenzione generale, per poi terminare escludendo la praticabilità di una tutela risarcitoria il cui ente esponenziale non è agevole individuare. In altri termini, al cospetto della lesione del bene primario della vita, il diritto privato, che è il diritto dell'individuo, è muto, poiché non sarebbe in grado di fornire una risposta adeguata.

Con il dovuto rispetto, la corte ha deciso di operare un'auto-limitazione nel segno della countermajoritarian difficulty, abdicando al ruolo di aggiornamento ed ammodernamento di un sistema normativo in cui il legislatore sgrassa per cenni (e in questo caso si tratta di un legislatore persino meno attempato del precedente del 1925), spettando poi all'interprete il compito di colmare le lacune o piegare il contenuto alle nuove esigenze di tutela legate ad una tavola di valori condivisi (22).

4. - Poco più che un accenno è dedicato alla critica dell'argomento che rende più conveniente uccidere che ferire, giudicato come dotato di indubbia efficacia retorica, ma meramente suggestivo, perché, al netto della «rilevantissima entità delle sanzioni penali», non sarebbe punto scontato che dall'applicazione dell'orientamento maggioritario derivi un esito risarcitorio meno oneroso in caso di uccisione, piuttosto che di ferimento.

La confutazione indicata appare diretta al solo fine di sgomberare il campo dall'asserita iniquità della risposta data dal diritto privato in caso di morte, ma non regge alla prova dei conti. Anche a voler prescindere per il momento dal valore statistico della vita (che si staglia minacciosamente nell'ordine di cifre a sei zeri) basato sulla disponibilità a pagare per ridurre il rischio morte, ipotizzando un nucleo familiare di quattro persone (coniugi e due figli), al cui interno perisca un genitore, è sufficiente considerare che in caso di ristoro del danno da perdita del congiunto i valori tabellari non consentirebbero di assurgere ad una soglia superiore a quanto dovrebbe essere riconosciuto per un cento per cento di invalidità permanente con tanto di personalizzazione del danno, oltre a quanto necessariamente dovrebbe essere riconosciuto al coniuge per l'appesantimento del ruolo familiare per assistere la vittima a titolo di danno non patrimoniale, con l'ulteriore aggravio degli oneri economici per un'assistenza generica domiciliare, ed ai figli per la perdita del rapporto parentale (23). Ovviamente, il tutto andrebbe sommato al

(15) PUCELLA, *Lesione*, cit., 69.

(16) In questa direzione già si esprimeva A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1950, 22 ss.

(17) Prima delle sentenze gemelle del 2003 (v. nota 19), l'ineffettività della tutela risarcitoria in presenza della lesione di un diritto della persona di rango costituzionale era stata affermata da Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, *Foro it.*, 2001, I, 187, annotata da A. D'ADDA, nonché *Resp. civ.*, 2000, 923, con nota di P. ZIVIZ, e *Famiglia e dir.*, 2001, 159, con nota di M. DOGLIOTTI; *ibid.*, 189 (m), annotata da M. BONA.

(18) PUCELLA, *La lesione*, cit., 69 ss. Osservano tuttavia P. CENDON-N. SAPONE, *Prova presuntiva e quantificazione del danno non biologico*, in *Resp. civ.*, 2014, 714, che la prova presuntiva va oltre la mera lesione del diritto, come avviene per il danno *in re ipsa*, estendendosi a circostanze ulteriori che abbracciano non tanto l'astratta lesione del diritto «quanto l'ingiustizia circostanziata, ossia l'ingiustizia colta nelle sue circostanze, nel suo peculiare contesto».

(19) V. Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, *Foro it.*, 2003, I, 2272, annotate da L. LA BATTAGLIA e E. NAVARRETTA, dove si legge: «Ritiene il collegio che la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa. Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione — che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo —, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona».

(20) Ne sono un chiaro esempio Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754, *Foro it.*, 2013, I, 181, annotata da A.L. OLIVA; 11 maggio 2009, n. 10741, *id.*, 2010, I, 141, annotata da A.L. BITETTO e F. DI CIOMMO.

(21) LIPARI, *Danno tanatologico*, cit.

(22) G. CALABRESI, *Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano*, Bologna, 2013, 78 ss., il quale si sofferma sul rapporto tra azioni giudiziarie a livello costituzionale, rispetto a cui si pone il dilemma del sindacato anti-maggioritario della corte, e azioni fatte dalle corti per aggiornare le leggi ad un livello che non implichi invalidità costituzionale.

(23) Sulla perdita del rapporto genitore figlio e sulla rilevanza della

capitale umano rappresentato dalla somma dei redditi futuri, al netto delle imposte e della quota destinata al consumo personale, ma si sa che in questo caso, per convenzione, si tutela l'aspettativa al mantenimento.

Dunque, il motto «è più conveniente uccidere che ferire», pur nel suo smaccato cinismo, non ha un carattere meramente suggestivo, ma corrisponde alla cruda realtà dei fatti.

5. - La chiusura sul danno da morte poggia su argomenti legati alla logica del sistema della responsabilità civile (la perdita rapportata ad un soggetto legittimato a farla valere) in una visione epicurea del fenomeno, alla ripartizione di funzioni tra il plesso civile e quello penale e all'adeguatezza del livello attuale del sistema risarcitorio, tenuto conto che nessun appagamento della coscienza sociale potrebbe derivare dall'attribuzione agli eredi di un'ulteriore voce di danno in assenza di una perdita, pena l'apertura verso la deriva dei danni punitivi, ossia dei danni irrogati in chiave sanzionatoria in ambito di common law e totalmente disancorati da quelli effettivamente subiti dalla vittima primaria.

Senonché, una volta chiarita la rilevanza per sé della lesione e asseverata l'impossibilità che il danno alla persona si identifichi sempre in una conseguenza estranea a questa, il vero problema e la ragione non detta alla base della chiusura da parte della Cassazione sono dati dall'inadeguatezza dell'attuale sistema di risarcimento del danno alla persona e dalla mancanza di obiettivizzazione data dai barème medico-legali, sì che, nel timore di finire nel buco nero dei danni punitivi di impronta statunitense, si è portati a negare l'esistenza di una perdita la cui evidenza può essere confutata solo con la meccanica cronometrica inventata novanta anni addietro.

Sta di fatto che, di là dall'oceano, il risarcimento del danno da lesione dei diritti della persona è accordato nella pacifica assenza dell'aspetto compensatorio e senza alcuna possibilità di confusione con i punitive damages (24). Si può, e si deve parlare, di risarcimento perché in questo caso non si dà un prezzo ad un bene, il cui pagamento darebbe l'immagine di un mercato dove si scambia denaro contro la sofferenza, ma si fissa un costo in grado di generare un effetto preventivo sui potenziali danneggianti (sarà un sistema di filtraggio di fumi e polveri, ma anche un incremento del premio assicurativo fino all'espulsione dal mercato assicurativo) con un miglioramento generale del sistema di protezione.

La dilatazione delle maglie risarcitorie finirebbe per razionalizzare e riassorbire le molte gemmazioni determinate dallo

gravità della condotta, tale da giustificare l'applicazione di un moltiplicatore sul valore tabellare, v., da ultimo, Trib. Torino 3 giugno 2015, *Danno e resp.*, 2015, 723, annotata da P.G. MONATERI.

(24) Sul tema dei punitive damages, accordati in presenza di una condotta aspramente riprovevole, v., da ultimo, D. CORVI, *Punitive damages*, in *Contratto e impr.*, 2014, 859; R. DE HIPOLYTIS, *Condanne (straniere) al risarcimento dei danni punitivi: sono davvero insormontabili gli ostacoli al riconoscimento?* (nota a Cass. 8 febbraio 2012, n. 1781), in *Foro it.*, 2012, I, 1454 (Cass. 1781/12 è annotata inoltre da G. PONZANELLI, *La Cassazione bloccata dalla paura di un risarcimento non riparatorio*, in *Danno e resp.*, 2012, 609, e da I. DHIMJINI, *Quale sorte per i punitive damages in Italia: tra impossibilità e/o realtà*, in *Ricerche giuridiche*, 2012, 413); A. MANNOCCHI, *L'art. 96, 3° comma, c.p.c. costituisce un'ipotesi di punitive damages? Of course!* (nota a Trib. Roma 28 maggio 2013), in <www.juscivile.it>, 2013, fasc. 12, 844; M. TESCARO, *I punitive damages nordamericani: un modello per il diritto italiano?*, in *Contratto e impr. - Europa*, 2012, 599; R. BRENDA, *L'art. 96, 3° comma, c.p.c. ed i punitive damages - Considerazioni in margine ad un caso giudiziario* (nota a Trib. Milano 11 gennaio 2012, *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Spese giudiziali civili*, n. 69), in *Giur. it.*, 2013, 1885, e <http://www.judicium.it/admin/saggi/447/Brenda.pdf>; P. PARDOLESI, *Contratto e nuove frontiere rimediali - Disgorgement v. punitive damages*, Bari, 2012; M. PALADINI, *Misure sanzionatorie e preventive per l'attuazione dei provvedimenti riguardo ai figli, tra responsabilità civile, punitive damages e astreinte*, in *Famiglia e dir.*, 2012, 853; A. BOGLIONE, *Punitive damages: passato, presente (e futuro?)*, in *diritto assicurativo nord-americano e inglese, con qualche riflessione suggerita dal diritto italiano*, in *Assicurazioni*, 2011, 3; A. SIRONI GAUDENZI, *I punitive or exemplary damages - Confronto tra i sistemi di common law e i paesi di civil law*, in *Foro pad.*, 2007, II, 241; A. GIUSSANI, *Resistenze al riconoscimento delle condanne al pagamento dei punitive damages: antichi dogmi e nuove realtà* (nota a Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, *Foro it.*, 2007, I, 1460), in *Giur. it.*, 2008, 396.

IL FORO ITALIANO — 2015.

sbarramento quasi secolare e, forse, il senso di vertigine da salto nel buio finirebbe, una volta esplicitata la posta in gioco. Definito il valore statistico di base ed operate le debite variazioni in funzione dell'età (in aumento per i minori ed in diminuzione per i senior), gli attuari delle compagnie di assicurazione saprebbero fornire la risposta in termini di premi, così da porre termine ad una distorsione del sistema che al cospetto della lesione del bene primario della vita decide di sposare il principio di inerzia piuttosto che indossare il guanto della sfida.

ROBERTO SIMONE

## I

**CORTE DI CASSAZIONE**; sezione lavoro; sentenza 14 luglio 2015, n. 14723; Pres. STILE, Est. BANDINI, P.M. SANLORENZO (concl. conf.); Soc. Scarpe & Scarpe (Avv. VESCI, PONZONE, GUASCO) c. Franzoso. *Conferma App. Torino 5 aprile 2012.*

**Lavoro (rapporto di) — Lavoratrice in stato di gravidanza — Interruzione entro il centottantesimo giorno — Divieto di licenziamento — Limiti** (Cost., art. 3, 41, 42; • d.leg. 26 marzo 2001 n. 151, t.u. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 l. 8 marzo 2000 n. 53, art. 19, 54).

*In caso d'interruzione della gravidanza entro il centottantesimo giorno, il divieto di licenziamento non opera oltre la cessazione della gravidanza, costituendo la relativa durata del divieto sufficiente tutela per la lavoratrice. (1)*

## II

**CORTE DI CASSAZIONE**; sezione lavoro; sentenza 3 luglio 2015, n. 13692; Pres. LAMORGESE, Est. NOBILE, P.M. CERONI (concl. diff.); Amalfa (Avv. ARENA, ZEBITO) c. Zenelaj. *Conferma App. Messina 11 giugno 2012.*

**Lavoro (rapporto di) — Rapporto di lavoro a termine — Lavoratrice in stato di gravidanza — Divieto di licenziamento** (L. 15 luglio 1966 n. 604, norme sui licenziamenti individuali, art. 6; • d.leg. 26 marzo 2001 n. 151, art. 54).

*Il licenziamento irrogato alla lavoratrice a termine in stato di gravidanza è nullo, anche se la dipendente non abbia informato il datore del proprio stato, e la relativa impugnazione non è assoggettata al termine di sessanta giorni, potendo essere fatta valere in ogni tempo. (2)*

## I

Cass. 14 luglio 2015, n. 14723

*Svolgimento del processo.* — Con sentenza dell'8-14 febbraio 2011 [sic] la Corte d'appello di Torino rigettò il gravame (incidentale) proposto dalla Scarpe & Scarpe s.p.a. avverso la pronuncia di prime cure, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento per superamento del comporta irrogato a Franzoso Giuliana durante il periodo di gravidanza; in parziale accoglimento del gravame (principale) proposto dalla lavoratrice, condannò la società al pagamento della retribuzione maturata dalla data in cui la datrice di lavoro aveva ricevuto il certificato medico attestante lo stato di gravi-